

COSTITUZIONI
DEL
SINODO INTEREPARCHIALE

DELLE EPARCHIE DI LUNGRO
E PIANA DEGLI ALBANESE E DEL
MONASTERO ESARCHICO DI
S. M. DI GROTTAFERRATA

(13-16 ottobre 1940)



GROTTAFERRATA
TIPOGRAFIA ITALO-ORIENTALE "S. NILO",

1943



Grottaferrata - Sinodo intereparchiale - 1940 (13-16 Ottobre)

Si stampi:

Monastero Esarchico di Grottaferrata, 8 Marzo 1943

✠ ISIDORO, Archimandrita-Ordinario

DECRETO

NOI: LUIGI LAVITRANO, Cardinale di S. R. C. del tit. di S. Silvestro in Capite, Arciv. di Palermo e Prelato Ordinario dell'Eparchia di Piana degli Albanesi; GIOVANNI MELE, Vescovo di Lungro; e ISIDORO CROCE, Archimandrita Ordinario di S. M. di Grottaferrata:

A gloria della santa, consustanziale e indivisibile Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo; a lode della Tuttasanta e Tuttapura, benedetta sopra ogni creatura, Signora nostra, Madre di Dio e sempre Vergine Maria; in onore dei Principi degli Apostoli Pietro e Paolo e dei Santi Demetrio Megalomartire il Mirovlita, Nicola il Taumaturgo Arcivescovo di Mira in Licia, e Nilo il Giovane, Patroni delle nostre Eparchie e del Monastero Esarchico;

Per l'utilità spirituale dei nostri Cleri e dei fedeli nostri;

PROMULGHIAMO le Costituzioni del Sinodo Intereparchiale, celebrato nel Monastero Esarchico di S. M. di Grottaferrata nei giorni 13-16 ottobre 1940, le quali hanno ottenuto la «Recognition» della S. Congregazione pro Ecclesia Orientali in data 2 febbraio 1943;

E DECRETIAMO che esse abbiano vigore dal prossimo 13 giugno, Festività della S. Pentecoste.

Dalle nostre Residenze, il giorno 8 marzo, inizio della Grande e Santa Quaresima, 1943.

✠ LUIGI Card. LAVITRANO, Arciv. di Palermo e Prelato Ordinario di Piana degli Albanesi

✠ GIOVANNI MELE, Vescovo di Lungro

✠ ISIDORO CROCE, Archimandrita Ordinario di S. M. di Grottaferrata

DOCUMENTI PRELIMINARI AL SINODO



Lettera degli Ordinari al S. Padre

Beatissimo Padre

I figli Vostri delle due Eparchie Calabria e Sicula e del Monastero Esarchico di Grottaferrata, che in questi ultimi tempi i Vostri venerati Predecessori crearono anche per mostrare quale e quanta predilezione i Romani Pontefici nutrono per questi fedeli di rito bizantino, mentre Vi rinnovano l'omaggio più filiale della loro vivissima gratitudine, vengono ai Vostri Piedi ad implorare la Vostra Paterna Benedizione per il primo Sinodo che essi si accingono a celebrare.

Dopo che il Vostro venerato Predecessore, continuando l'opera di Benedetto XV di f. m., faceva seguire, alla creazione dell'Eparchia di Lungro, quella di Piana dei Greci e dell'Abbazia Nullius di Grottaferrata, fu inteso più urgente il bisogno di convocare un Sinodo Intereparchiale, per assicurare non solo l'unità della disciplina ecclesiastica, ma per ricondurre, più che sia possibile, alla purezza del typikòn il rito, che per la secolare convivenza tra popolazioni di altro rito aveva subito non poche alterazioni. Il Sinodo, curando la purezza del rito, potrà spianare la via del ritorno anche ai fratelli lontani, attaccatissimi al rito e sempre timorosi di essere latinizzati, perchè mostrerà ad essi quanto siano infondati i loro timori e preconcetti.

Una speciale Commissione preparatoria ha già compilato gli schemi, che sono stati distribuiti ai Cleri parrocchiali delle varie Eparchie, perchè ognuno potesse manifestare le proprie osservazioni ed esprimere i propri voti, da sottoporre all'esame

delle Commissioni sinodali. Manca, o Padre Santo, per proseguire e condurre felicemente a termine l'opera iniziata tra non poche incertezze e preoccupazioni, la Vostra parola autorevole, che, confermando i santi propositi, li conforti ed avvalori.

Vorremmo che questa Vostra paterna Parola, giungendo anche ai fratelli separati, fosse da essi gustata e facesse gioire i loro cuori come un palpito di vita primaverile. A questo scopo più fervida si eleverà la nostra preghiera durante le Sessioni sinodali.

Affretti la Vostra Benedizione, o Padre Santo, il giorno sospirato, in cui, raccolti in unico Sinodo tutti i fratelli del medesimo rito sotto la guida Vostra, Maestro infallibile, con unità e santità di intenti, con la pace di Cristo nei cuori e nell'amplesso fraterno, si possano serenamente discutere i supremi interessi della Gloria di Dio e della salute delle anime, in un mondo minacciato da tanti pericoli.

Per il desiderio manifestato dal Vostro venerato Predecessore, che per noi suonò come un comando, questo primo Sinodo intereparchiale si radunerà nella Badia di Grottaferrata, depositaria e custode del rito bizantino in Occidente, perchè vicini alla Vostra Cattedra, farò indefettibile di verità, noi non avessimo ad essere sorpresi da ombra di errore. Sarà celebrato nella seconda domenica di ottobre, nella Domenica cioè che la Chiesa di Oriente consacrò alla Commemorazione dei Santi Padri difensori del culto delle Sacre Immagini, e nel mese di ottobre, che la Chiesa di Occidente consacrò alla Vergine, che donò alla Chiesa Universale la vittoria di Lepanto, disperdendo ogni minaccia di barbarie mussulmana. Il sorriso della Panaghia, a cui anche i fratelli separati tennero sempre fisso lo sguardo con nostalgico palpito di Unità, ci attragga tutti nelle Sue braccia, che son di Madre, e tutti ci conduca a Gesù, che nella Sua preghiera suprema domandò al Padre « Ut unum sint ».

Perchè i nostri voti abbiano l'efficacia delle cose veramente sante, permettete, Beatissimo Padre, che umilmente, ma arden-

temente, insistiamo nell'implorare sui nostri lavori sinodali e su tutti i fedeli affidati alle nostre cure pastorali la Vostra Paterna Apostolica Benedizione.

10 luglio 1940

Della Santità Vostra

umilissimi, devotissimi, obbedientissimi figli

+ LUIGI Card. LAVITRANO, Arciv. di Palermo
e Prelato Ordinario di Piana dei Greci

+ GIOVANNI MELE, Vescovo di Lungro

+ ISIDORO CROCE, Archim. Ordinario di S. M.
di Grottaferrata.

La Benedizione del S. Padre

Roma, 6 agosto 1940.

Em.mo e Rev.mo Signor mio Oss.mo

Nell'Udienza del 27 luglio p. p. ho avuto l'onore di umiliare al Santo Padre l'indirizzo che V. Em.za Rev.ma, quale Prelato Ordinario dell'Eparchia di Piana dei Greci, unitamente all'Ecc.mo Mgr. Giovanni Mele, Vescovo di Lungro e al Rev.mo P. Isidoro Croce, Archimandrita Ordinario del Monastero Esarchico di S. Maria di Grottaferrata, Gli ha rivolto in data 10 luglio, per ottenere l'Augusto Suo consenso al Sinodo, già autorizzato da Pio XI di venerata memoria.

Il Sommo Pontefice ha appreso con vivo e lieto compiacimento la lodevole iniziativa dei tre Ordinari delle Circoscrizioni ecclesiastiche di rito bizantino in Italia ed ha approvato, senza riserve, la loro intenzione di chiamare a raccolta i rispettivi cleri, per dar maggiore uniformità liturgica e disciplinare alla vita delle due Eparchie e del Monastero Esarchico, sia nei rispettivi confronti, sia in relazione alle contermini Diocesi di rito latino o ai gruppi di fedeli latini che vivono entro i confini dei loro territori. Da tale maggiore uniformità, il Santo Padre Si attende grandi vantaggi, per i Pastori e per i greggi: quelli resi anche più illuminati e prudenti nelle decisioni, questi più fiduciosi e tranquilli nel seguire e nell'obbedire.

Nè mancava di rilevare Sua Santità come la scelta della sede del Sinodo nella Badia di S. Maria di Grottaferrata — a Lui particolarmente cara, perchè così vicina alla Sua Persona e perchè da Lui personalmente protetta, come già dai Suoi immediati

Predecessori — fosse felice auspicio di radioso successo. La Vergine SS.ma, infatti, ha custodito, lungo i secoli, in quel luogo, congiunto al proprio Nome gloriosissimo e avvivato dalla costante devozione alla potente intercessione di Lei, la perenne testimonianza della fede cattolica del rito bizantino in Italia; è ben giusto quindi, che a Lei si ritorni, per spiegare, intorno alla sua Effigie miracolosa, tutta una novella fioritura di vita spirituale, affermatasi con il sorgere delle Eparchie di Lungro e di Piana dei Greci e del Monastero Esarchico, e per domandare luce di consiglio e dono di forza a progredire generosamente sulle vie delle virtù cristiane e dell'amore di Dio.

Il Santo Padre mi ha dato, infine, il graditissimo incarico di comunicare all'Em.za Vostra, a S. Ecc. Mgr. Mele e al Rev.mo P. Croce questi Suoi sentimenti di Paterna benevolenza, insieme alla speciale Benedizione Apostolica, ch'Egli imparte a quanti sin da ora collaborano e poi parteciperanno allo svolgimento del Sinodo.

BaciandoLe umilissimamente le mani con sensi di profonda venerazione mi confermo

dell'Eminenza Vostra Rev.ma umil.mo dev.mo servitor vero

EUGENIO Card. TISSERANT, Segretario

GIOVANNI ROSSO, Sostituto

A Sua Em.za Rev.ma

il Sig. Card. LUIGI LAVITRANO

Arcivescovo di Palermo

Prelato Ordinario di Piana de' Greci

Indizione

Fin dall'ottobre del 1937, dopo la costituzione dell'Eparchia di Piana dei Greci e del Monastero Esarchico di Grottaferrata, l'immortale Pontefice Pio XI, cui stette tanto a cuore la causa degli Orientali, ebbe a manifestare il desiderio che il Clero e i fedeli di rito bizantino delle due Eparchie e del Monastero Esarchico studiassero l'opportunità di celebrare un Sinodo Intereparchiale, che unificasse la disciplina nei paesi sottratti agli Ordinari di rito latino, per far parte delle Eparchie ed assicurare la purezza di quei riti che a voi tramandarono, come la più preziosa eredità, i vostri Padri, pur tra mille pericoli e difficoltà.

Noi avremmo voluto senz'altro tradurre in atto quel desiderio augusto, che fu confermato dallo stesso Pontefice nell'Udienza concessa al Segretario della S. C. O. il 26 aprile 1938 e dal regnante Pontefice nell'Udienza del 29 luglio u. s. — Consci però delle responsabilità che assumevamo e preoccupati della gravità del momento e dell'incalzare degli avvenimenti, continuammo a pregare e a domandare consiglio. Ora, dopo aver umilmente pregato, riflettendo che ogni ulteriore differimento non farebbe che ritardare quel rinnovamento spirituale che forma lo scopo precipuo del Sinodo, ottenute le debite autorizzazioni, abbiamo stabilito di convocare questa prima Assemblea solenne dei nostri Cleri nella seconda domenica di ottobre, dedicata alla Commemorazione dei Santi Padri, i quali, nel VII Concilio Ecumenico tenutosi a Nicea nel 787, difesero il culto delle Sacre Immagini contro il furore degli Iconoclasti, e nella millenaria Abbazia di Grottaferrata, particolarmente sacra alla Vergine San-

tissima, che ne ispirò al Santo Abbate Nilo l'erezione e le diede il nome, perchè la Regina del Tuscolo e i Santi Padri della fede ci ottengano da Cristo Redentore abbondanza di benedizioni.

Insieme coi Rev.mi ed Ecc.mi Ordinari che dovranno presiedere il Sinodo, sono obbligati ad intervenire i RR. Vicari Foranei dell'Eparchia di Piana dei Greci, i RR. Parroci, e, non potendo personalmente, per mezzo di procuratori legittimamente nominati, almeno uno o due rappresentanti del Clero non curato dei vari paesi, i Rettori dei Seminari Eparchiali e uno o due Officiali delle Curie. Sono invitati, senza però averne obbligo, anche i Superiori dei Monasteri Basiliani e i Prelati di rito bizantino dimoranti in Italia, che hanno seguito con fraterno interesse il progressivo sviluppo delle nostre Eparchie.

Ben persuasi che da noi nulla possiamo e che tutto dobbiamo attenderci dal Datore di ogni bene, facciamo appello al Clero, alle Comunità Religiose maschili e femminili e a tutti i fedeli delle Eparchie, perchè ci aiutino con le loro preghiere. Disponiamo che a cominciare dalla festa della Dormizione della Vergine SS.ma, che segna la data di questa Indizione, il Clero nelle Liturgie aggiunga speciali preghiere per invocare i lumi del Divin Paracleto sui lavori del Sinodo, e che i semplici fedeli applichino, a questo medesimo scopo, le loro Comunioni e le loro opere di mortificazione e di carità.

Nelle quattro ultime domeniche, che precedono il Sinodo, i RR. Parroci e i sacri Oratori illustrino ai fedeli l'importanza del sacro avvenimento, esortandoli a cooperare con la preghiera e con una condotta più edificante alla migliore riuscita del Sinodo.

Con altro Decreto saranno designati gli Officiali del Sinodo, cioè i Promotori, i Segretari, i Teologi, i Consultori, i Giudici, i Notai, i Cerimonieri, i Cantori, gli Ostiari, con le mansioni a ciascuno di essi affidate. Le norme da seguire per la celebrazione del Sinodo e gli schemi saranno consegnati personalmente agli ecclesiastici che assicureranno il proprio intervento.

Il buon Dio conforti tutti delle sue benedizioni, che con mag-

gior fervore invochiamo, elevando al Cielo le mani e pregando in Nome del Padre del Figliuolo e dello Spirito Santo.

Dalle nostre Sedi Eparchiali, 15 agosto 1940, Festa della Dormizione di Maria SS.ma.

+ LUIGI Card. LAVITRANO, Arciv. di Palermo
e Prelato Ordinario di Piana dei Greci

+ GIOVANNI MELE, Vescovo di Lungro

+ ISIDORO CROCE, Archim. Ordinario di S. Maria di Grottaferrata

S. CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI

224/38

DECRETUM

Eminentissimus ac Reverendissimus D. Aloysius Cardinalis Lavitrano, Panormitanus Archiepiscopus et Eparchiae Planensis Albanensium Apostolicus Administrator seu Praelatus Ordinarius, una cum Excellentissimo ac Reverendissimo D. P. D. Joanne Mele, Lungrensi Eparcha, necnon cum Reverendissimo P. Isidoro Croce, Archimandrita Ordinario Monasterii Exarchici Beatae Mariae Cryptaeferratae, acta et decreta Synodi Interparchialis, a die 13 usque ad diem 16 octobris 1940 feliciter celebratae in eodem Monasterio Exarchico Beatae Mariae Cryptaeferratae, ad hanc Sacram Congregationem pro Ecclesia Orientali transmisit, supplices offerens preces ut eadem expenderentur ac recognoscerentur.

Iamvero Eminentissimi ac Reveren-

diissimi Patres eiusdem Sacrae Congregationis in Comitibus Plenariis die 20 aprilis 1942 habitis, memorata acta et decreta rite expenderunt atque, nonnullis insertis emendationibus, recognoverunt.

Porro Sanctissimus Dominus Noster PIUS Divina Providentia Papa XII, in Audientia diei 25 insequentis, referente infrascripto Adessore huius Sacrae Congregationis, sententiam Purpuratorum Patrum ratam habere et confirmare dignatus est, iubens de his Decretum publici juris fieri.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Pro Ecclesia Orientali, die 2 mensis februarii anno 1943, in festo Ὑπαπαντῆς seu Purificationis Beatae Mariae Virginis, Dei Matris Almae.

EUGENIUS Card. TISSERANT
a Secretis

† ANT. ARATA, Arch. tit. Sardin.
Adessor

COSTITUZIONI SINODALI

PARTE I.
DELLE PERSONE

TITOLO I.

Disciplina degli Ecclesiastici in genere

Cap. I. - Obbligo di coltivare la pietà

ART. 1.

Tutti i chierici devono condurre una vita, sia interna che esterna, più santa che quella dei laici. Quindi si raccomanda vivamente che ciascun sacerdote reciti ogni giorno l'*orthros*, le ore, l'*esperinòs*, l'*apodipnon*, trascorra qualche tempo nell'orazione mentale, si prepari convenientemente alla celebrazione della Div. Liturgia e compia gli altri privati esercizi di pietà, come la visita al SS.mo Sacramento e l'esame di coscienza.

ART. 2.

I chierici si accosteranno frequentemente al Sacramento della Penitenza presso un confessore loro noto per dottrina, pietà, prudenza e zelo della perfezione sacerdotale, il cui nome potranno con frutto manifestare o al Parroco o agli intimi, affinché all'occasione possa essere da essi facilmente chiamato.

ART. 3.

I sacerdoti nella celebrazione della Div. Liturgia evitino ogni fretta e ogni apparenza di lucro, osservando fedelmente i riti e le prescrizioni liturgiche.

ART. 4.

Tutti i sacerdoti, senza alcuna eccezione, se non sono scu-

sati da grave motivo riconosciuto dall'Ordinario, almeno ogni tre anni devono fare gli Esercizi spirituali per un minimo di 5 giorni, nel tempo e nel luogo stabilito dall'Ordinario. I nuovi sacerdoti, però, per i primi tre anni dopo la chirotonia, li faranno possibilmente ogni anno.

Cap. II. - Dell' assiduo studio delle sacre discipline

ART. 5.

I novelli sacerdoti sono obbligati, salvo speciali esigenze dell'Eparchia, a prestare la loro opera in seminario almeno per un anno intero, trascorso il quale raggiungeranno il posto loro assegnato dal Vescovo.

ART. 6.

I medesimi per i primi quattro anni sosterranno ogni anno gli esami nelle sacre discipline, secondo l'ordine del corso teologico, ed eventualmente anche nella lingua liturgica, davanti all'Ordinario o ad un suo delegato e due esaminatori.

ART. 7.

Tutti i sacerdoti secolari, e dei regolari quelli che hanno ottenuto la facoltà di confessare nell'Eparchia, interverranno alla soluzione del caso morale e liturgico e alle conferenze disposte dalla Curia, che si terranno nella sede della forania o in qualche casa religiosa, ove esista. Se sono impediti da giusta causa, invieranno la soluzione scritta al proprio vicario foraneo.

ART. 8.

Il Vicario foraneo, o chi lo sostituisce, noterà in apposito libro: a) gli assenti e la causa dell'assenza; b) il nome di coloro che lessero la soluzione; c) un breve sunto della medesima. Alla fine dell'anno invierà tutte le soluzioni scritte alla Curia.

ART. 9.

Prima o dopo la soluzione del caso, se non vi è chi tenga la conferenza, si legga qualche libro intorno ai doveri del sacerdote o qualche brano di queste Costituzioni sinodali.

ART. 10.

Perchè possano con più frutto esercitare il loro ministero sacerdotale, è sommamente utile che i sacerdoti non interrompano lo studio delle sacre discipline, specialmente della teologia, tanto dogmatica che morale. Leggano assiduamente i libri del Nuovo e del Vecchio Testamento, dei SS. Padri, i testi approvati di storia ecclesiastica, di liturgia, di oratoria sacra, catechistica e filosofica, per acquistare una solida dottrina ed evitare profane novità di voci e una scienza di falso nome. Si raccomanda di leggere giornali cattolici e di propagarli tra i fedeli.

E' desiderabile che in ogni parrocchia si costituisca una scelta biblioteca, anche se piccola, per il clero e per gli altri fedeli, specialmente per i giovani dei due sessi, che, privi di buoni libri, si darebbero miseramente alle cattive letture.

ART. 11.

Nessun sacerdote o chierico può frequentare le Università laiche o altra scuola superiore laica, nè esercitare pubblico ufficio, senza il nulla osta dell'Ordinario, a norma dei sacri canoni e dell'art. 5 del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e il Governo Italiano.

Cap. III. - Onestà di vita dei sacerdoti

ART. 12.

Gli ecclesiastici coltivino la semplicità e l'urbanità, aborrendo il lusso e conservando il proprio decoro anche esteriore;

niente vi sia perciò nelle loro case, nè nei loro libri, giornali, immagini, neanche sotto il pretesto dell'arte, che non sia grave e modesto.

ART. 13.

Fuggano tutto ciò che sconviene allo stato clericale: come il giuoco delle carte in pubblico, la caccia in modi che potrebbero destare ammirazione. Senza una ragionevole causa, non frequentino le case private, e molto meno intervengano a pubblici ritrovi. E' loro proibito: frequentare le taverne, i teatri, i pubblici spettacoli e i cinematografi, a meno che non vengano invitati in istituti cattolici per un onesto divertimento; frequentare i bagni di mare nelle spiagge mondane; fumare in pubblico.

ART. 14.

E' proibito agli ecclesiastici compiere il servizio militare da volontari, di esercitare l'avvocatura nel foro laico. Non assumano la gestione di beni spettanti a laici, nè altri uffici secolari che comportino l'obbligo di rendere conto; si astengano dal negoziare, dalla mercatura, dalle pubbliche fiere.

ART. 15.

E' proibito agli ecclesiastici di sottoscrivere o avallare cambiali, sia pure a favore di parenti, senza l'autorizzazione dell'Ordinario.

ART. 16.

Non accettino l'incarico di insegnare a fanciulle o a donne, sia nelle proprie che nelle loro case; nè richiedano di ricevere lezioni dalle medesime. E' proibito altresì agli ecclesiastici di dare lezioni nelle scuole di monache, senza l'autorizzazione dell'Ordinario.

ART. 17.

I chierici, senza una giusta causa e la speranza di rimetterli nella buona strada, evitino qualunque consuetudine con uomini ritenuti empi ed irreligiosi. Similmente evitino qualunque conversazione con donne di dubbia fama.

ART. 18.

Dopo le prime ore della sera gli ecclesiastici si ritirino in casa, e, se vi è bisogno di uscire, si facciano possibilmente accompagnare ed indossino sempre l'abito talare.

ART. 19.

Si astengano inoltre dal frequente ed ozioso girare per le vie e per le case, come pure dalla troppa familiarità coi laici. Senza una ragionevole causa non intervengano in case private, e molto meno in pubblici ritrovi, a conviti chiassosi o ad altre riunioni del genere, specialmente in occasione di nozze.

ART. 20.

All'insaputa e senza il consenso dell'Ordinario, ai sacerdoti non è lecito coabitare con famiglie estranee. E' lecito però coabitare col padre, con la madre, con le sorelle, con la zia sia paterna che materna.

ART. 21.

Non intraprendano da soli viaggi con giovani donne, anche se parenti, in luoghi dove la parentela non è conosciuta. Se hanno bisogno di domestica, sia essa attempata e senza figliuole nubili e talmente onesta da allontanare ogni sospetto.

ART. 22.

Raccomandiamo a tutti i sacerdoti di accettare con docilità quell'ufficio a cui secondo il bisogno vengano destinati; di te-

nerlo con diligenza ed adempirlo secondo le loro forze, senza opporre alcuna scusa. Non accettino, oltre le ecclesiastiche, altre incombenze civili, senza licenza dell'Ordinario.

ART. 23.

Tutti i sacerdoti, se non sono scusati da legittimo impedimento, sono obbligati a prestare aiuto al parroco del territorio ecclesiastico dove dimorano, nelle sacre funzioni, specialmente la domenica e nei giorni di festa, e nell'istruire i fanciulli nel catechismo.

ART. 24.

I sacerdoti si portino rispetto l'un l'altro, scambiandosi a vicenda il saluto cristiano e si amino fraternamente, attirandosi così una maggiore venerazione da parte dei fedeli. Sia loro in orrore ciò che sappia di calunnia, contumelia, diffamazione, e tutto compiano senza invidia, nella concordia dinanzi al Signore, affinchè sempre e dovunque sia lodato il nome del Signore e si salvino le anime.

ART. 25.

Perchè si rafforzi sempre più la fraternità sacerdotale si instauri, dove è possibile, la vita comune del coadiutore col parroco nella casa canonica.

ART. 26.

Se una controversia tra sacerdoti debba esser risolta legalmente, si deve ricorrere al giudice ecclesiastico. Nessuna lite, poi, inizino i sacerdoti nel foro laico, anche se devono rivendicare diritti civili, senza l'espressa licenza dell'Ordinario. Deve informare il proprio Ordinario anche l'ecclesiastico che sia costretto a fare da testimonia in causa civile o penale dinanzi al foro laico.

ART. 27.

Essendo i sacerdoti ministri di pace e di carità, si adopereranno con sollecitudine a far cessare gli odi, ad appianare le liti in mezzo ai fedeli e con la maggiore generosità possibile a sollevare la povertà, ricorrendo, se è necessario, all'aiuto dei ricchi.

ART. 28.

Se un sacerdote è ammalato, il parroco lo visiti di frequente; diventando grave la malattia, curi che venga munito in tempo dei Sacramenti e l'esorti a disporre la propria anima, in modo da essere di esempio e di edificazione agli altri fedeli.

ART. 29.

Ai funerali di un sacerdote assista tutto il clero locale e faccia dei suffragi a vantaggio dell'anima di lui, applicando per essa la Div. Liturgia. Chi succede ad un parroco defunto, ne celebrerà l'anniversario almeno per tre anni. Ogni anno, e possibilmente nella settimana « *Tis apokreo* », dovrà essere celebrato un ufficio funebre con la Div. Liturgia per tutti i sacerdoti morti in parrocchia.

ART. 30.

I sacerdoti regolino la loro vita economica e trattino i loro affari in modo da non incorrere in alcun pericolo di gravarsi di debiti. A tempo opportuno con testamento dispongano secondo giustizia e carità dei loro beni, così da tutelare la loro buona fama. Non lascino loro eredi i propri servi o serve, su di cui siano in giro cattive voci. Mettano al sicuro i beni altrui lasciati loro in custodia, e manifestino all'Ordinario le pie fondazioni che avessero ricevuto anche in contrasto con le leggi canoniche. Prendano le precauzioni di non far esporre alla vendita le cose sacre, i libri liturgici ecc... e perciò procurino lasciarli con testamento

piuttosto alla chiesa e al seminario; in fine non si dimentichino dei poveri e delle pie opere.

ART. 31.

Fa parte del decoro sacerdotale l'obbligo di portare la barba, di indossare l'abito talare di foggia orientale, consistente in tunica largamente incrociata sul petto, fascia nera senza pendenti e rason. Si raccomanda vivamente che per copricapo si usi il *kamilafchion*, specialmente nei paesi delle nostre Eparchie. E' in facoltà dei rispettivi Ordinari renderne obbligatorio l'uso.

Cap. IV. - Della precedenza

ART. 32.

Nelle funzioni a carattere diocesano, per es. nei congressi, sinodi, ecc... le persone morali collettive si disporranno col seguente ordine: clero secolare, clero regolare, pie unioni e congregazioni, secondo la data del loro riconoscimento canonico.

Le persone fisiche terranno il seguente ordine: il Vescovo Ordinario, i Vescovi e Prelati Ordinari ospiti, il Protosincello, gli Archimandriti, il Protopapàs della Cattedrale, l'Ikonòmos, gli Archimandriti onorari, il Superiore della Chiesa o della casa religiosa nella propria chiesa o casa, gli ufficiali maggiori della Curia, il vicario foraneo, durante munere, i parroci, i sacerdoti del clero secolare, i ieromonaci, i chierici, i religiosi, i laici.

A parità di ufficio precederà il più anziano nella presa di possesso dello ufficio; a parità di questo il più anziano nella chirotonia; a parità di quest'ultima il più anziano in età. In tutte le altre funzioni a carattere locale si seguirà l'ordine di precedenza già stabilito dall'uso e dalla tradizione.

ART. 33.

Nei luoghi soggetti alla giurisdizione ecclesiastica, come le

chiese, le case religiose ecc., qualunque sia la causa della loro precedenza, il Vescovo e il Protosincello sederanno prima di qualunque magistrato laico.

Cap. V. - Doveri verso il Sommo Pontefice

ART. 34.

I sacerdoti tributino un filiale amore e una somma venerazione al Romano Pontefice, Vicario di Cristo in terra; in tal guisa più con l'esempio che con le parole insegneranno ai laici quanta riverenza ed obbedienza si debba al di Lui magistero.

ART. 35.

I parroci e i predicatori parlino spesso al popolo della dignità, dei diritti e delle prerogative del Romano Pontefice, confutando gli errori, le calunnie e i pregiudizi, che serpeggiassero in mezzo al popolo.

I documenti pontifici, appena pubblicati, vengano illustrati con opportune spiegazioni, adatte all'intelligenza dei fedeli. I responsi e i decreti delle Sacre Congregazioni, dati a nome del Pontefice, si devono ricevere reverentemente e fedelmente eseguire.

ART. 36.

Ogni anno in tutte le chiese e nelle sedi delle associazioni cattoliche, il giorno anniversario dell'elezione, oppure dell'incoronazione, del Pontefice felicemente regnante venga annunziato al popolo qualche giorno prima e si celebri con una funzione sacra di ringraziamento e di propiziazione.

ART. 37.

Il 29 giugno, festa dei Principi degli Apostoli SS. Pietro

e Paolo, si celebri la festa del Papa con una Div. Liturgia solenne, con opportuno discorso e raccogliendo l'obolo di S. Pietro.

ART. 38.

E' desiderabile che in tutte le sacrestie, scuole ed associazioni cattoliche, venga esposta la fotografia del Sommo Pontefice felicemente regnante e che altrettanto i sacerdoti cerchino di far fare ai fedeli nelle loro case private.

Cap. VI. - Reverenza ed obbedienza da prestarsi all' Ordinario

ART. 39.

Affinchè tutta l'Eparchia diventi un cuor solo ed un'anima sola, è della massima importanza che tutti si persuadano che niente sta tanto a cuore del loro Padre e Pastore, quanto una sempre maggiore diffusione del Regno di Dio e la salute delle anime a lui affidate.

Se pertanto un sacerdote stimerà che il proprio incarico sia meno grato od oneroso, invece di perdersi in inutili e futili lamenti, apra la sua anima con confidenza al Padre e Pastore, che volentieri sollevierà la sua anima turbata.

ART. 40.

I sacerdoti mostrino con l'esempio con quanto amore e con quanta obbedienza si devono accogliere i decreti, i comandi, le esortazioni dell'Ordinario. Le lettere pastorali e le notificazioni curiali si leggano e si spieghino al popolo in chiesa nei giorni festivi e si conservino poi nell'archivio.

ART. 41.

I Rettori di chiese commemorino il giorno anniversario della

Ordinazione episcopale o dell'onomastico dell'Ordinario e profittino di queste date per parlare al popolo della dignità vescovile, esortandolo ad innalzare preghiere pubbliche e private, per ottenere da Dio onnipotente su di lui gli aiuti e le grazie particolari necessarie per compiere con frutto la sua opera episcopale.

ART. 42.

Celebrando il Vescovo nella Cattedrale o in altra chiesa, non è permessa alcuna altra funzione contemporanea nelle altre chiese della città, affinchè tutti i fedeli possano partecipare al Sacrificio che per essi sta offrendo il Padre e Pastore.

ART. 43.

Indetta la Visita pastorale, in tutte le chiese ed oratori pubblici si innalzino pie suppliche per la buona riuscita di essa. I Parroci e i Rettori di chiese, informati della data esatta di essa, ne informeranno il popolo durante la Div. Liturgia festiva, dopo la solita omelia, spiegando la causa, il rito, gli effetti della sacra Visita. Avvicinandosi poi il giorno, premettano tre giorni di opportuna predicazione e facciano sì che i fedeli possano tutti ricevere degnamente i SS. Sacramenti.

ART. 44.

La vigilia della sacra Visita si annunzi l'arrivo del Prelato col suono delle campane e si invitino le Autorità ad andare incontro al Visitatore insieme con il clero (v. nell'Appendice I il cerimoniale per l'arrivo dell'Ordinario in Visita pastorale).

ART. 45.

Il pranzo da offrirsi al Visitatore sia modesto e non si protragga eccessivamente oltre la mezz'ora.

TITOLO II.

Curia Eparchiale

Cap. I. - Natura e divisione della Curia

ART. 46.

L'Ordinario sceglie dei sacerdoti, noti per dottrina, prudenza e pietà, per costituire la Curia, facendo premettere, se lo crede opportuno, un regolare esame.

ART. 47.

Perchè consti della validità e della liceità degli atti, sia in foro esterno che in quello interno, tutte le questioni in Curia devono essere trattate secondo il diritto.

ART. 48.

Affinchè gli affari della Curia possano essere sbrigati più rapidamente e più sicuramente, secondo la loro varietà e diversità, gli uffici della Curia sono divisi come segue:

Il 1° Ufficio, a cui presiede il Protosincello, tratta del Culto, della disciplina del clero, del popolo, ed ha una sezione speciale per gli affari contenziosi.

Il 2° Ufficio, a capo del quale sta l'Economo, tratta di tutti gli affari amministrativi.

Il 3° Ufficio, a cui presiede uno speciale delegato (Epitropo), dirige e coordina l'azione delle associazioni cattoliche, delle pie Unioni, che in qualunque modo per la loro istituzione tendano all'istruzione catechistica, alle opere di carità e missio-

narie, e promuove la pietà e il culto divino: in modo speciale curerà lo sviluppo e il buon andamento dell'Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano.

ART. 49.

Ciascun ufficio abbia un protocollo particolare e i vari protocolli siano coordinati da un protocollo generale unico.

Cap. II. - Ufficiali e ministri curiali

ART. 50.

La Curia, divisa come sopra, consta di ufficiali maggiori e minori. I Maggiori sono:

1. Il Protosincello (Vicario Generale).

2. L'Economo.

3. L'Ekdikos (Giudice).

4. Il Grammatèvs (Cancelliere-segretario).

5. Quei delegati che il Vescovo stimasse opportuno nominare secondo l'importanza degli affari.

Tutti gli altri saranno considerati ufficiali minori.

ART. 51.

Tutti gli ufficiali di Curia e i ministri, prima di assumere l'ufficio sono tenuti ad emettere, secondo la formula prescritta, il giuramento di conservare il segreto di ufficio e di adempire fedelmente il loro dovere, sotto l'autorità del Vescovo e del Protosincello.

ART. 52.

Quantunque immediatamente e direttamente il Protosincello presieda al primo ufficio, tuttavia egli fa le veci dell'Ord-

nario in tutta la diocesi e renderà conto all'Ordinario di tutti gli affari che si tratteranno in Curia.

ART. 53.

Oltre le facoltà concesse dal diritto, il Protosincello avrà tutte quelle altre, che il proprio Ordinario crederà delegargli.

ART. 54.

Il Protosincello dovrà vigilare che i curiali assolvano con diligenza e prontezza il loro ufficio e che tutti gli affari di Curia siano sbrigati con esattezza e i documenti siano accuratamente conservati.

ART. 55.

Il Protosincello concede invalidamente una grazia negata dall'Ordinario ed è irrita qualunque grazia negata dal Protosincello e impetrata dall'Ordinario senza far espressa menzione del precedente diniego.

ART. 56.

Dovendo l'Ordinario far la parte del Padre, il Protosincello si assuma ed assolva tutto ciò che nel disbrigo degli affari può sembrare odioso.

ART. 57.

Per l'amministrazione, vigilanza e conservazione dei beni ecclesiastici, verrà costituito un ufficio amministrativo. A questo ufficio e al consiglio amministrativo è preposto di regola l'Economo od altro sacerdote idoneo.

ART. 58.

Principale incombenza dell'ufficio amministrativo è di curare l'amministrazione dei beni eparchiali e dei benefici vacanti, e vigilare, quando questi siano provvisti, che resti integro il patrimonio ecclesiastico.

ART. 59.

Per conferire al nuovo titolare il possesso di un beneficio si può delegare o il vicario foraneo, nella cui forania sta il beneficio, o un curiale che, assieme al delegato dell'Ufficio Culti, stenda gli inventari e i verbali di consegna.

ART. 60.

Il consiglio amministrativo si riunirà secondo il bisogno.

ART. 61.

E' proprio dell'Ekdikos (Giudice), membro del 1° Ufficio, di investigare e difendere la verità e la giustizia in tutte le questioni di ordine disciplinare, morale, religioso ed economico.

ART. 62.

E' proprio del Grammatèvs (Cancelliere-segretario) compilare tutti gli atti curiali, che fanno fede nel foro esterno. Egli curerà che gli atti vengano redatti secondo lo stile della Curia, che vengano trascritti nei registri e che quelli di maggiore importanza vengano conservati nelle diverse posizioni.

ART. 63.

Il Grammatèvs curerà inoltre che i documenti da inviare e quelli ricevuti vengano annotati sinteticamente non solo nel protocollo ma anche nella rubricella, e in questa secondo l'ordine alfabetico, per rendere più facile la ricerca.

ART. 64.

Il Grammatèvs curerà che tutti i parroci trasmettano ogni anno autentici estratti dei libri parrocchiali, per essere custoditi nell'archivio curiale.

ART. 65.

I documenti autentici spediti dalla S. Sede si devono con-

servare in Curia e a coloro cui interessa si può consegnarne solo copia autentica.

ART. 66.

A nessuno, anche se rivestito di autorità ecclesiastica o laica, è lecito, senza licenza dell'Ordinario o del suo Protosincello, consultare i documenti dell'archivio e tanto meno asportarli.

ART. 67.

Il Grammatèvs curerà anche la pubblicazione dello stato del clero e della Eparchia almeno ogni cinque anni, perchè venga distribuito al clero, alle associazioni cattoliche e a tutti coloro cui interessa.

ART. 68.

Oltre il Protosincello verrà delegato un altro sacerdote di dottrina e di pietà, perchè abbia speciale cura delle case religiose femminili, che tanto bene spirituale recano al popolo, e specialmente alla gioventù femminile, nelle necessità spirituali e temporali.

ART. 69.

Questo delegato non stabilisca nulla, nelle cose di maggiore importanza, senza il consiglio dell'Ordinario, nè ponga ostacoli a che qualche affare particolare di una famiglia religiosa sia trattato direttamente dall'Ordinario.

ART. 70.

Il delegato abbia cura che la superiora delle case religiose, anche esenti, lo informi, almeno due mesi prima, dell'ammissione al noviziato o alla professione temporanea o perpetua, semplice o solenne; affinchè almeno trenta giorni prima della ammissione si possa esplorare la volontà dell'aspirante e darne il giudizio.

ART. 71.

Gli affari con la Curia devono essere trattati direttamente, senza alcun intermediario venale. I parroci e i sacerdoti, tutte le volte che non possono andare in Curia, si ricordino che non devono servirsi dei secolari, specialmente trattandosi di cose di coscienza e di quelle dispense o facoltà che la Curia difficilmente concede.

ART. 72.

Gli esposti diretti alla Curia devono essere scritti con caratteri nitidi e in carta di protocollo. Si devono presentare tanti esposti quanti sono gli oggetti da trattare.

ART. 73.

Le domande devono essere corredate dagli opportuni documenti: per es., 1°) se si tratta di riduzione del numero delle Div. Liturgie, si allegghi, se c'è, l'ultimo rescritto, altrimenti la copia e gli estratti del documento di fondazione; 2°) se si tratta di alienazione di beni, la stima di un perito, ecc.

TITOLO III.

Del Presbiterio o Capitolo

ART. 74.

Il clero capitolare da costituirsi nelle Cattedrali sarà composto da un massimo di dodici protopresbiteri cattedrali (canonici) e da un congruo numero di mansionarii.

ART. 75.

Nelle sedi eparchiali i parroci potranno essere anche protopresbiteri cattedrali: la relativa prebenda canonica sarà costituita per essi dalla congrua parrocchiale.

ART. 76.

Le dignità e gli uffici dei protopresbiteri cattedrali saranno così distinti:

A) Dignità:

1. Il Proistamenos, che sarà il Protopapàs della Cattedrale.
2. L'Ecclesiarca.

B) Uffici:

3. Il Kathichitis (Teologo).
4. Il Pnevmatikòs (Penitenziere).
5. Il Protonotario (Archivario).
6. L'Economo, ossia tesoriere.
7. Il Cantore.

ART. 77.

Il Proistamenos: 1) presiede il Presbiterio nelle riunioni capitolari e lo rappresenta presso le autorità ecclesiastiche e civili; 2) supplisce l'Ordinario nelle Funzioni in cui questi fosse impedito a intervenire.

ART. 78.

L'Ecclesiarca avrà la cura di regolare il culto nella Cattedrale, di dirigere gli altri ufficiali minori e i sacrestani.

ART. 79.

Il Kathichitis (Teologo) ha l'ufficio di leggere e spiegare la sacra Scrittura al popolo e agli altri sacerdoti nella Cattedrale, non come i predicatori ma in modo scolastico, e anche trattare argomenti che gli saranno stati assegnati dall'Ordinario.

ART. 80.

Il Pnevmatikòs (Penitenziere) esercita le sue mansioni a norma del diritto, prepara i casi morali, assiste alla discussione e in fine dà la soluzione dottrinale.

ART. 81.

Ufficio del Protonotario sarà quello di custodire diligentemente tutte le carte, che riguardano lo stato generale e particolare della Chiesa Cattedrale. Egli avrà altresì cura dei libri parrocchiali da conservarsi nell'archivio storico della Cattedrale e compilerà il Chronicòn.

ART. 82.

Il Tesoriere, a norma del diritto, custodirà tutti gli oggetti preziosi della Cattedrale, usando i mezzi più sicuri e vigilerà che il patrimonio di essa non abbia a soffrire detrimento. Curerà

anche l'assidua assistenza dei protopresbiteri cattedrali alla ufficiatura.

ART. 83.

I protopresbiteri cattedrali sono tenuti ad assistere all'ufficiatura corale giornaliera, comprendente l'*orthros*, le ore, il vespro e l'*apodipnon*, da stabilirsi secondo un conveniente orario; quelli che hanno cura d'anime sono tenuti ad assistere almeno al vespro.

ART. 84.

Nelle domeniche e negli altri giorni festivi vi sarà la Div. Liturgia solenne e vi parteciperanno tutti i protopresbiteri cattedrali, eccettuati quelli che hanno cura d'anime se ne fossero impediti a causa del loro ministero; al Vangelo ciascun protopresbitero cattedrale a turno terrà l'omelia domenicale.

ART. 85.

Nei mercoledì e venerdì di quaresima e nei primi tre giorni della Settimana Santa si canterà a turno dai protopresbiteri cattedrali nella Cattedrale la Div. Liturgia dei Presantificati.

Nei venerdì di quaresima si canterà inoltre in onore della SS. Vergine l'inno Acâtisto e, durante il periodo dal 1° al 14 agosto, la *Parâklisis*. Con maggior solennità si canterà l'inno Acâtisto il sabato della quinta settimana di quaresima. Però i Basiliani d'Italia si atterranno alle norme del loro antico Tipico.

ART. 86.

Pontificando il Vescovo, i protopresbiteri cattedrali lo assisteranno o concelebreranno secondo l'ordine di precedenza.

ART. 87.

Il Vescovo può prendere e ritenere due protopresbiteri cat-

tedrali, affinchè lo assistano nel ministero ecclesiastico e nel servizio della Eparchia, come può farsi accompagnare da qualsiasi protopresbitero cattedrale nella sacra Visita. Tutti poi a richiesta del Vescovo devono prestarsi per le confessioni.

ART. 88.

L'Ordinario stabilirà in apposita tabella tutte le Funzioni a cui prenderà parte il Vescovo e quelle che presiederà il Proistamenos.

ART. 89.

Le nomine dei protopresbiteri cattedrali sono riservate all'Ordinario. Quelle del Teologo e del Penitenziere saranno fatte in seguito a concorso.

ART. 90.

Nell'assistenza all'ufficiatura tutti i protopresbiteri cattedrali saranno in semplice *rason* e *kalimavchion*. Il solo Proistamenos porterà l'*epanokalimavchion*.

Nelle funzioni liturgiche di carattere solenne, se celebra il Proistamenos, questi porterà l'*epigonation*.

ART. 91.

La precedenza nelle funzioni e nel coro sarà quella stabilita nell'Art. 32.

ART. 92.

I protopresbiteri cattedrali che, senza le cause contemplate nel diritto, non adempiranno ai loro obblighi canonicali, perderanno i frutti prebendali rispondenti al giorno in cui furono assenti.

ART. 93.

Per osservare le varie disposizioni capitolari, custodire la

disciplina canonica e correggere eventuali abusi, sarà adunata almeno ogni tre mesi la Sinassi (Capitolo).

ART. 94.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti e, per essere valide, dovranno essere approvate dall'Ordinario.

TITOLO IV.

Foranie - Parrocchie - Clero curato

Cap. I. - Foranie e Vicari foranei

ART. 95.

Il territorio delle Eparchie sarà diviso in foranie, secondo le necessità di tempo e di luogo.

ART. 96.

L'ufficio di Vicario foraneo è affidato dall'Ordinario a un sacerdote da lui ritenuto idoneo, *ad nutum et ad quinquennium*. Passato il quinquennio, potrà essere confermato. Chi avrà ricevuto la lettera di nomina, dopo aver prestato dinanzi all'Ordinario o ad un suo delegato la professione di fede e il giuramento di adempire fedelmente l'ufficio, annunzierà al clero del suo distretto la sua elezione.

ART. 97.

L'ufficio del Vicario foraneo più che onorifico è da ritenersi laborioso. I principali suoi doveri sono: 1) vigilare se il clero della sua forania conduca la vita secondo le norme delle sacre Costituzioni; 2) con quale frequenza si accosti ai Sacramenti; 3) con quale diligenza soddisfi al proprio ministero; 4) se osservi la legge della residenza, predichi la parola di Dio, visiti gli infermi, faccia il catechismo ai piccoli e agli adulti ecc.; 5) se osservi i decreti del Vescovo e della sacra Visita; 6) se

usi la debita cautela per la materia del Sacrificio Eucaristico; 7) se curi la pulizia e la decenza della chiesa e delle sacre suppellettili; 8) se celebri le sacre Funzioni secondo le rubriche e le prescrizioni liturgiche; 9) se fedelmente adempia ciò che spetta all'amministrazione dei beni, del beneficio, delle chiese, delle congregazioni e se soddisfi ai legati e agli altri oneri; 10) se vengano scritti e conservati attentamente i libri parrocchiali; 11) se nei funerali, elemosine delle Div. Liturgie ecc. venga osservata la tassa diocesana, o eventualmente si esiga di più.

ART. 98.

Per rendersi conto di quanto avviene, il Vicario foraneo visiti ogni anno le parrocchie del suo distretto, senza pompa, non però entro i tre mesi che precedono o seguono la Visita pastorale, e riferisca in merito all'Ordinario. Se non può compiere questo ufficio avvisi in tempo l'Ordinario.

ART. 99.

Appena il Vicario foraneo avrà sentito che un parroco della sua forania è gravemente ammalato, lo visiti personalmente o lo faccia visitare dal parroco più vicino e si adoperi a farlo munire dei SS. Sacramenti. Se il parroco muore, provveda a far celebrare decenti funerali con suffragi per la di lui anima. Curi inoltre che siano messi al sicuro i libri, i documenti, parati e quant'altro appartiene alla Chiesa. Di tutto stenda l'inventario davanti a testimoni o dinanzi ad un altro sacerdote e dinanzi ad uno degli eredi e tutto consegni perchè venga custodito dalla persona designata dagli eredi fino a che la Curia non avrà disposto altrimenti.

Tutte le volte che il Vicario foraneo viene delegato dalla Curia a ricevere il possesso, per poi darlo al nuovo titolare della parrocchia, curi che tutto si faccia secondo il diritto.

ART. 100.

Il Vicario foraneo curerà inoltre che i decreti e le notifi-

cazioni curiali siano notificati al clero della sua forania e siano eseguiti. Conserverà religiosamente il segreto d'ufficio su quanto gli verrà imposto.

Cap. II. - Collazione dei benefici parrocchiali

ART. 101.

Le parrocchie si conferiranno in seguito a concorso o anche *ad nutum*, secondo che l'Ordinario giudicherà più opportuno nei singoli casi.

ART. 102.

Il concorso è riservato ai sacerdoti dell'Eparchia, ma, qualora dopo il primo editto il concorso resti ancora deserto, si può estendere anche ai sacerdoti di rito bizantino extraeparchiali.

ART. 103.

Se per una parrocchia vacante operanno dei parroci, che hanno già superato un esame, il concorso si potrà fare anche per soli titoli. In caso diverso si userà la forma abituale del concorso a mezzo di un esame scritto ed orale.

ART. 104.

I concorrenti, dentro il termine stabilito nell'editto di concorso, dovranno esibire la domanda corredata dei documenti che si crederanno più opportuni, tra i quali non dovranno mancare l'attestato dell'aiuto dato al parroco nel catechismo e nell'assistenza alle associazioni cattoliche, quello degli esercizi spirituali regolarmente fatti ogni tre anni e quello della frequenza al sacramento della Penitenza.

ART. 105.

L'eletto dentro un mese dovrà comparire in Curia o davanti

ad un delegato del Vescovo: comunicatogli dal Grammatevs l'esito del concorso o la volontà del Vescovo, emetterà la professione di fede e il giuramento antimodernistico, che, sottoscritti da lui, dal Protosincello e dal Grammatèvs, si conserveranno per la nomina nell'archivio.

ART. 106.

I parroci eletti, prima di assumere la cura delle anime, faranno un breve corso di Esercizi spirituali. Il possesso del beneficio sia dato con cerimonia austera, senza strepito profano. Il denaro che si vorrebbe spendere in trattamenti, si impieghi piuttosto nel sollevare le necessità dei poveri.

Cap. III. - I Parroci e i loro doveri

ART. 107.

Quanto è stato prescritto per i sacerdoti in genere, venga osservato di preferenza dai Parroci. Si ricordi che quanto più essi sorpassano gli altri sacerdoti nel ministero e nella dignità, tanto più sono obbligati ad eccellere nel decoro e nella santità.

ART. 108.

Essendo la residenza nella casa canonica uno tra i principali doveri del Parroco, questi, dove detta casa non esista, abiti, per quanto è possibile, vicino alla chiesa parrocchiale, affinché la troppa distanza non renda meno efficace la cura delle anime.

La residenza non deve essere solo materiale, ma anche formale, cioè operosa. Il Parroco che trascura la residenza e lascia la cura delle anime, a lui affidate, ad altro sacerdote, anche se retribuito, deve essere considerato come dimissionario, quando ammonito dall'Ordinario non riprenda la residenza dentro un mese dall'ammonizione nè giustifichi la sua assenza.

ART. 109.

Nella casa canonica, oltre il padre, la madre e famigliari di specchiata virtù, è severamente vietato che i Parroci offrano stabile dimora ad altri parenti, che molto spesso creano fastidi al successore.

ART. 110.

I Parroci, quali mediatori tra Dio e il popolo loro affidato, sono tenuti prima di ogni cosa ad offrire il Divin Sacrificio per il popolo e curare per quanto è possibile che i fedeli assistano al Sacrificio e partecipano alla Sacra Mensa con il loro Pastore. Perciò celebrino la Div. Liturgia nei giorni di festa in un'ora comoda per i fedeli.

Salvo indulto apostolico, il Parroco è tenuto « *sub gravi* » ad applicare la Div. Liturgia *pro populo* tutte le domeniche e le feste di cui all'Art. 285. A meno che non vi sia una causa legittima che lo impedisca, il Parroco dovrà celebrare tale Div. Liturgia nella chiesa parrocchiale. Chi è legittimamente assente soddisfa a quest'onere o direttamente nel luogo ove si trova o per mezzo di un altro sacerdote, che lo supplisca nella parrocchia. Se è malato, deve soddisfare a quest'obbligo a mezzo di un altro sacerdote, ovvero anche da se stesso, dopo che siasi ristabilito.

Il Parroco, che con la propria amministra anche un'altra parrocchia, soddisfa applicando una sola Div. Liturgia.

ART. 111.

Poiché la fede ed il senso della pietà si nutrono soprattutto con le sacre Funzioni, si esortano i Parroci a compiere le sacre cerimonie con il maggior decoro possibile. La Liturgia parrocchiale, cioè quella *pro populo*, nei giorni festivi, sia cantata dal coro parrocchiale, perchè rivesta una particolare solennità.

ART. 112.

Se vi sono in parrocchia altri sacerdoti, oltre il Parroco, essi sono obbligati a prestare la loro opera, affinchè le sacre Funzioni riescano nelle maggiori feste dell'anno più solenni; nè è lecito, sotto un pretesto qualsiasi, omettere od abbreviare le Funzioni stesse, meno che per quelle abbreviazioni consentite dal Vescovo.

ART. 113.

I Parroci usino la massima vigilanza affinchè nessuno dei loro parrocchiani muoia senza i Sacramenti, e spesso ammoniscano nei loro discorsi sia i fedeli sia i medici perchè, appena si veda che l'ammalato è in pericolo di vita, sia senz'altro avvisato il parroco.

ART. 114.

Fuggano qualunque forma di mercimonio nell'amministrazione dei Sacramenti; ma non trascurino di esigere da chi non è povero le offerte stabilite, perchè ciò potrebbe essere di pregiudizio alla Chiesa, agli altri Parroci e ai successori.

ART. 115.

Nessun Parroco presuma di esercitare i doveri e il ministero parrocchiale fuori della propria parrocchia, senza licenza del Parroco del luogo o dell'Ordinario.

ART. 116.

I Parroci visitino almeno una volta l'anno le singole famiglie della propria parrocchia, ed inquisiscano se si annidino in esse scandali, inimicizie, superstizioni od altri pericoli contro la fede e la morale, se vengano santificate le feste, se i fanciulli vengano mandati al catechismo e se vi siano di quelli che debbano essere preparati alla prima Comunione. Si guardino dal frequentare qualche famiglia a preferenza di altre.

ART. 117.

Perchè abbiano una migliore cognizione delle loro pecorelle, i Parroci abbiano una cura speciale del libro dello *stato delle anime*. Se questo libro fu interrotto o non fu mai usato, si metta al più presto in regola. Si approfitti della benedizione annuale delle case per sottomettere questo libro ad una opportuna revisione.

ART. 118.

I Parroci abbiano dinanzi agli occhi l'obbligo della predicazione della parola di Dio e dell'istruzione catechistica agli adulti, ogni domenica ed ogni festa di precetto: da tale obbligo non può scusare alcuna consuetudine contraria nè l'esiguo numero degli astanti.

ART. 119.

Nell'impartire l'istruzione catechistica tutti i sacerdoti e chierici della parrocchia dovranno aiutare il Parroco. I sacerdoti, che, invitati dal Parroco e non impediti da alcun legittimo motivo, si rifiutino di prestare la loro opera, verranno privati della facoltà di confessare e di predicare.

I Parroci nel catechismo si facciano aiutare anche da laici di esimia pietà, specialmente se iscritti al sodalizio della dottrina cristiana.

ART. 120.

Dal libro dei battezzati e dallo stato delle anime i Parroci traggano la nota dei fanciulli che possono essere ammessi ai sacramenti della Penitenza, della Confermazione e dell'Eucaristia. Riuniscano questi fanciulli, durante la quaresima, non solo le domeniche e le feste ma anche i giorni feriali, perchè possano venire istruiti e preparati a ricevere i Sacramenti.

ART. 121.

Tutte le domeniche e le feste di precetto i Parroci tengano una omelia facile e accomodata all'intelligenza dei fedeli.

Si prescrive inoltre che anche gli altri sacerdoti, se non scusati dall'età o da malattia, dicano o leggano dopo l'Evangelo una breve omelia, o almeno la versione in lingua volgare del brano evangelico del giorno.

ART. 122.

Ciascun Parroco, qualora non abbia nella canonica una stanza speciale per l'archivio, riservi nella sacrestia almeno un armadio di legno, ben sicuro, con l'iscrizione esterna « *Archivio parrocchiale* », in cui non venga posto alcun che di privato. In detto archivio vengano diligentemente conservati:

I. — I libri parrocchiali propriamente detti: a) dei battezzati; b) dei confermati; c) dei matrimoni, con i processini; d) dei defunti; e) dello stato delle anime; f) delle Liturgie celebrate *pro populo* e *ad mentem Ordinarii*, e dei pii legati.

II. — L'inventario delle sacre suppellettili, delle cose preziose e di tutti i beni appartenenti alla Chiesa e al beneficio. Tale inventario si aggiornerà ogni anno e se ne spedirà una copia alla Curia.

III. — I documenti emanati dalla S. Sede, dall'Ordinario e dalla Curia, assieme ai fascicoli del Bollettino diocesano; similmente le lettere e gli altri documenti dell'Autorità civile.

IV. — Il libro di cassa.

V. — Il *Chronicòn* con i principali avvenimenti della parrocchia.

VI. — Documenti, carte antiche, libri liturgici di pregio. E' tuttavia preferibile che i libri liturgici antichi siano raccolti nell'Episcopio.

VII. — I libri contenenti i nomi degli ascritti alle pie

Unioni della parrocchia, con le tavole di fondazione, atti e inventarii.

VIII. — I registri della scuola di catechismo.

IX. — Il catalogo e l'indice di tutti i libri e documenti, del quale si farà pervenire copia alla Curia.

ART. 123.

I libri parrocchiali si compongano di fogli numerati. Gli atti siano numerati annualmente. Si adoperi carta e inchiostro nero che sfidino le ingiurie del tempo.

I libri si custodiscano diligentemente e non si affidino a secolari, perchè non vi sia pericolo che si rendano di pubblica ragione cose segrete.

ART. 124.

Al termine di ogni anno si facciano pervenire alla Curia i transunti dei libri dei battesimi, cresime, matrimoni e dei defunti, i rendiconti e altri documenti richiesti dall'Ordinario.

ART. 125.

Il Parroco e il di lui vicario può e deve, tutte le volte che ne è legittimamente richiesto, scrivere e dichiarare autentiche e consegnare a chi interessa le copie degli atti parrocchiali, estraendole dai libri conservati nell'archivio della parrocchia, se non lo impedisca una causa grave, nel qual caso deve consultarsi l'Ordinario.

ART. 126.

Gli atti e le copie autentiche, che devono essere spedite fuori Eparchia o che furono ricevute da un'altra diocesi senza il visto della rispettiva Curia, si devono presentare alla Curia eparchiale, che dovrà riconoscerne la autenticità.

ART. 127.

A nessuno è lecito fare variazioni o addizioni nei libri par-

rocchiali senza un decreto della Curia. Se si deve fare qualche cancellatura, si faccia in modo che non sia abrasa la particella errata, ma vi si tiri sopra una lineetta e si chiuda entro parentesi quadre ciò che è errato, in modo che possa ancora esser letto.

Cap. III. - Vicari parrocchiali e Rettori di Chiese

ART. 128.

Vicario economo. Rimasta vacante una parrocchia, l'Ordinario designerà un sacerdote, che potrà essere anche il parroco più vicino, per reggerla durante il tempo della vacanza. Il Vicario economo, facendo le veci del parroco, gode degli stessi diritti ed ha gli stessi oneri in ciò che riguarda la cura delle anime. Non faccia nulla però che possa portare pregiudizio al beneficio o al successore.

ART. 129.

Vicario cooperatore. Al parroco, specie se assente o infermo o impedito, l'Ordinario potrà assegnare un sacerdote col titolo di Vicario cooperatore, i cui diritti e doveri sono regolati dal diritto comune.

ART. 130.

Rettori di chiese. I rettori di chiese vengono nominati e rimossi liberamente e *ad nutum* dell'Ordinario, salvo il diritto, se esiste, di terzi, di eleggere e di presentare, nel qual caso l'Ordinario può approvare o no l'elezione, per qualunque giusta causa.

Il rettore di una chiesa unita con casa religiosa sarà il Superiore della stessa casa, a meno che espressamente non venga stabilito altrimenti d'intesa tra l'Ordinario e il Superiore.

I rettori di chiese si considerino come coadiutori dei Par-

roci. Perciò niente facciano che possa essere di pregiudizio al ministero dei medesimi; dispongano le Funzioni nelle loro chiese in modo da non turbare quelle parrocchiali. Soprattutto non celebrino la Div. Liturgia nella medesima ora che nella parrocchia.

I Parroci infine potranno chiedere l'aiuto dei rettori di chiese sia per spiegare il Vangelo ai fedeli, che frequentano la loro chiesa, sia per fare il catechismo ai fanciulli.

rocchiali senza un decreto della Curia. Se si deve fare qualche cancellatura, si faccia in modo che non sia abrasa la particella errata, ma vi si tiri sopra una lineetta e si chiuda entro parentesi quadre ciò che è errato, in modo che possa ancora esser letto.

Cap. III. - Vicari parrocchiali e Rettori di Chiese

ART. 128.

Vicario economo. Rimasta vacante una parrocchia, l'Ordinario designerà un sacerdote, che potrà essere anche il parroco più vicino, per reggerla durante il tempo della vacanza. Il Vicario economo, facendo le veci del parroco, gode degli stessi diritti ed ha gli stessi oneri in ciò che riguarda la cura delle anime. Non faccia nulla però che possa portare pregiudizio al beneficio o al successore.

ART. 129.

Vicario cooperatore. Al parroco, specie se assente o infermo o impedito, l'Ordinario potrà assegnare un sacerdote col titolo di Vicario cooperatore, i cui diritti e doveri sono regolati dal diritto comune.

ART. 130.

Rettori di chiese. I rettori di chiese vengono nominati e rimossi liberamente e *ad nutum* dell'Ordinario, salvo il diritto, se esiste, di terzi, di eleggere e di presentare, nel qual caso l'Ordinario può approvare o no l'elezione, per qualunque giusta causa.

Il rettore di una chiesa unita con casa religiosa sarà il Superiore della stessa casa, a meno che espressamente non venga stabilito altrimenti d'intesa tra l'Ordinario e il Superiore.

I rettori di chiese si considerino come coadiutori dei Par-

roci. Perciò niente facciano che possa essere di pregiudizio al ministero dei medesimi; dispongano le Funzioni nelle loro chiese in modo da non turbare quelle parrocchiali. Soprattutto non celebrino la Div. Liturgia nella medesima ora che nella parrocchia.

I Parroci infine potranno chiedere l'aiuto dei rettori di chiese sia per spiegare il Vangelo ai fedeli, che frequentano la loro chiesa, sia per fare il catechismo ai fanciulli.

TITOLO V.

Seminario

ART. 131.

Se una Eparchia non ha il proprio seminario, può mandare i propri alunni ad altro seminario di rito bizantino, che crederà più opportuno.

ART. 132.

I Parroci curino di fomentare e coltivare le vocazioni ecclesiastiche, segnalandole alla Curia.

Ritengano inoltre loro speciale dovere invigilare che i seminaristi in vacanze adempiano fedelmente e religiosamente ai loro obblighi.

TITOLO VI.

Dei Religiosi e delle Religiose

Cap. I. - Dei Religiosi

ART. 133.

I religiosi saranno circondati, come per il passato, di tutta la venerazione loro dovuta, sia da parte dei laici che dei sacerdoti. I parroci e i confessori procurino di favorire e segnalare le vocazioni religiose.

ART. 134.

Sono riservati all'Ordinario i decreti di erezione di nuove case e, dopo aver inteso la Sede Apostolica, anche quelli di approvazione di costituzioni degli Istituti religiosi eparchiali.

ART. 135.

Nessuna casa religiosa potrà essere eretta senza il consenso dell'Ordinario e, se trattasi di casa esente, senza il beneplacito della S. Sede, e senza che prima si sia convenientemente provveduto all'abitazione e all'onesto mantenimento dei membri della comunità.

ART. 136.

Entrambi i cleri, secolare e regolare, collaborino per la salute delle anime e per promuovere sempre più la gloria di Dio. I religiosi, se richiesti dai parroci, prestino volentieri, in conformità

delle proprie regole, il loro ministero ed i parroci se ne servano specialmente nel predicare la parola di Dio e nell'ascoltare le confessioni dei fedeli.

ART. 137.

I religiosi, anche se esenti, nelle loro chiese ed oratori pubblici devono, come tutti gli altri rettori di chiese: 1) spiegare il Vangelo; 2) fare il catechismo ai fanciulli, senza detrimento però della disciplina regolare; 3) fare o permettere che si facciano le collette imperate dal Sommo Pontefice o dalla rispettiva Curia; 4) non esporre alcuna reliquia che non sia stata autenticata o alcuna immagine *inusitata*, senza l'autorizzazione dell'Ordinario; 5) osservare fedelmente i decreti emessi dall'Ordinario per regolare il culto pubblico nelle chiese; 6) non fare alcuna processione fuori della loro chiesa e del chiostro, senza il permesso dell'Ordinario e di quanto dispone il diritto comune o speciale privilegio apostolico; 7) non ammettere alcun sacerdote secolare sia a predicare sia ad ascoltare le confessioni, senza che consti aver la Curia concesso le relative facoltà.

Cap. II. - Delle Religiose

ART. 138.

I parroci guardino alle famiglie religiose femminili con animo grato e con paterna protezione e, rimossa ogni gelosia, godano del bene che esse operano e all'occasione ne raccomandino le istituzioni al popolo.

ART. 139.

Nell'istruire i fanciulli e le fanciulle le religiose si ritengano quali coadiutrici dei parroci e li rendano informati tutte le volte che si devono ammettere alunni alla prima Comunione e alla Cresima.

Prestino poi volentieri la loro opera, se richieste dal parroco, dentro i limiti della loro regola, nelle associazioni cattoliche.

ART. 140.

La proibizione ai sacerdoti di fare scuola a fanciulle vige anche se si tratta di fanciulle che si educano in case religiose. Perciò il sacerdote, a meno che non venga autorizzato dall'Ordinario, non faccia in dette case religiose che la sola scuola di catechismo.

ART. 141.

Il Collegio di Maria di Piana dei Greci, che tante benemerenze si è acquistate nell'educazione delle ragazze di Piana, è stato unito alla Congregazione di S. Rosalia, giusta il decreto dell'Em.mo Sig. Card. Lavitrano del 5 settembre 1939. Detto Collegio, pur conservando la propria fisionomia e il rito bizantino, si adatterà in tutto alle regole riformate dallo stesso Em.mo per la medesima Congregazione di S. Rosalia in Palermo.

ART. 142.

Le Figlie di S. Macrina, che hanno case sia nei paesi della Eparchia di Lungro che in quelli di Piana degli Albanesi, come pure le Piccole Operaie dei Sacri Cuori, che hanno case nell'Eparchia di Lungro, seguano in tutto le regole approvate già dagli Ordinari.

ART. 143.

Ogni comunità abbia il proprio confessore ordinario e quello straordinario, designato dall'Ordinario, il quale in via di eccezione e per giusta causa potrà concedere anche uno speciale confessore, se qualche religiosa ne facesse richiesta per tranquillizzare la propria coscienza.

TITOLO VII.

Titolo VII - Disciplina dei laici

Cap. I. - Vizi più comuni da correggere nei fedeli

ART. 144.

I parroci allontanino i fedeli dalle superstizioni, con le quali molti senza coscienza, per il solo scopo di lucro, abusando della credulità del popolo, profanano e convertono in usi sconvenienti l'acqua benedetta, l'incenso ed altre cose sante.

ART. 145.

Esortino similmente con veemenza i fedeli ad abborrire i falsi giuramenti, il vizio della calunnia e le lettere anonime. Chi s'è macchiato di simili delitti sappia che è indegno di ricevere l'assoluzione sacramentale, fino a che non riparerà la fama del prossimo ingiustamente lesa.

ART. 146.

Curino i genitori e specialmente le madri che le figlie non restino sole senza vigilanza con i fidanzati, per evitare ogni pericolo *ne sponsi fugam arripiant*. Chi commette tale colpa sappia che le proprie nozze non potranno poi essere celebrate che nelle prime ore mattutine e senza alcuna pompa. Se il parroco avrà dei rimedi più efficaci a reprimere tale colpevole abuso, li affidiamo alla di lui prudenza e zelo.

ART. 147.

I confessori non cessino di combattere le turpitudini dirette a rendere sterili le unioni matrimoniali e si adoperino con tutto il loro zelo ad estirpare tale nefando delitto, e neghino, ove il caso lo richieda, l'assoluzione sacramentale. All'occasione poi ammoniscano i fedeli sulla estrema gravità del delitto dell'aborto.

ART. 148.

I parroci raccomandino continuamente ai fedeli di assistere nelle domeniche e nelle feste di precetto alla Div. Liturgia e di astenersi dalle opere servili.

Cap. II. - Confraternite e Pie Unioni

ART. 149.

Nella Chiesa non si riconosce alcuna confraternita o pia unione, che non sia stata eretta o almeno approvata dalla legittima Autorità ecclesiastica. Perciò per istituirne delle nuove si richiede un decreto di erezione e l'approvazione dell'Ordinario o della S. Sede.

ART. 150.

Qualunque confraternita o pia unione, tranne se goda di qualche speciale privilegio, è sotto l'autorità e la giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Egli ha quindi il diritto non solo di erigere ed approvare confraternite e pie unioni, ma anche di nominarne il cappellano, di presiederne direttamente o a mezzo di un suo rappresentante le sedute per l'elezione delle cariche, ed eventualmente, *servatis servandis*, anche di sopprimere la confraternita o la pia unione.

ART. 151.

Si esorta e si raccomanda, se ancora non sono state erette, che vengano istituite al più presto le confraternite della Dottrina Cristiana e del SS. Sacramento. Non potranno essere erette altre confraternite se non esistono prima queste due.

ART. 152.

Essendo il fine principale delle confraternite, oltre l'incremento del pubblico culto, quello di ogni altra pia unione e cioè l'aumento della vita spirituale tra i soci e il buon esempio presso gli altri fedeli, si prescrive che i componenti di esse, oltre che partecipare come d'uso alle pubbliche manifestazioni religiose, si rechino con solennità nella chiesa parrocchiale o nel loro pubblico oratorio per soddisfare il precetto pasquale, e che almeno una volta al mese si tengano riunioni per ascoltare la parola di Dio, per ricevere i Sacramenti e per altri pii esercizi, onde rafforzare lo spirito di pietà.

ART. 153.

Parimenti le confraternite, essendo tenute ad aiutare il pubblico culto, dovranno, in base alle loro rendite, contribuire alle spese che si fanno nella chiesa parrocchiale.

ART. 154.

All'insaputa e senza il consiglio del parroco non facciano feste, non invitino predicatori, nè preparino processioni nel territorio parrocchiale.

ART. 155.

I Pastori delle anime curino inoltre con ogni diligenza che si moltiplichino quelle associazioni, che per esperienza sono atte a conservare e far crescere nella fede e nella cristiana pietà la gioventù.

Tra esse massimamente si raccomandano le associazioni di Azione Cattolica. Questa A. C. si deve ogni giorno promuovere con più amore, perchè necessaria a tutelare i diritti della Religione e della Chiesa ed anche ad inculcare i diritti e doveri tanto dei singoli individui quanto della famiglia e della stessa società. Perciò tra i doveri più importanti del Pastore si deve annoverare la cura dell'A. C.

ART. 156.

Gli assistenti nelle congregazioni e nelle associazioni cattoliche assiduamente vigilino che i soci, i confratelli e i giovani si dedichino alle opere di pietà e di carità, frequentino i SS. Sacramenti e con la loro vita esemplare attraggano altri nella via del Signore.

ART. 157.

Particolarmente si raccomanda ai parroci e a tutti i sacerdoti l'apostolato per il ritorno dei fratelli separati d'Oriente in seno alla Chiesa cattolica, a mezzo dell'Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano, regolata da apposito statuto e regolamento.

PARTE II.

**DEI SACRAMENTI
E DEI SACRAMENTALI**

TITOLO I.

Dei Sacramenti in genere

ART. 158.

Tutti i sacerdoti, per carità, i parroci e gli altri che hanno cura d'anime, per giustizia, sono tenuti ad amministrare con sollecitudine i Sacramenti ai fedeli che legittimamente li chiedano.

ART. 159.

Al di fuori del Sacramento della Penitenza, se trattasi di uomini, e di quella dell'Evchéleo, ed eccettuato il caso di vera necessità, tutti i Sacramenti si devono amministrare in chiesa, salvo un permesso speciale dell'Ordinario.

ART. 160.

Nella confezione, amministrazione e ricezione dei Sacramenti si osservino accuratamente i riti e le cerimonie che vengono prescritti nell'Eucologio bizantino, secondo l'edizione di Roma del 1873 o altra approvata dalla S. Sede, e dalle tradizioni locali degne di essere conservate. Le cose sacre vengano trattate con la massima diligenza e riverenza.

Fino a che la S. Sede non avrà fatto ristampare il Liturgico e l'Eucologio, oggi esauriti, è tollerato l'uso moderato di altre edizioni, purchè vi siano fatte a mano, sotto controllo dell'Ordinario, le necessarie correzioni indicate dall'Ordinario stesso.

ART. 161.

I vasi sacri e tutti gli altri istrumenti, che si adoperano per l'uso dei Sacramenti, anche se non sono d'oro o di argento o di stoffa preziosa, eccellano per la loro mondezza.

Il vasetto per il sacro Crisma sia possibilmente di vetro racchiuso in un altro d'argento o di stagno, con sopra l'iscrizione *S. Crisma* oppure *Ἅγιον Μύρον* e venga conservato in posto sicuro e decente della stessa chiesa, preferibilmente nel santuario.

ART. 162.

Gli olii dei catecumeni e degli infermi, secondo le prescrizioni liturgiche, vengano benedetti dai sacerdoti prima dell'uso.

ART. 163.

I sacerdoti, anche se costituiti in dignità, fuori del caso di necessità non possono amministrare i Sacramenti in una parrocchia estranea, senza la licenza o il consenso almeno presunto del parroco del luogo, oppure senza la facoltà concessa dall'Ordinario.

ART. 164.

Nell'amministrazione dei Sacramenti si eviti qualunque occasione o apparenza di simonia o di avarizia, e perciò nella amministrazione stessa i sacerdoti non esigano di più, direttamente o indirettamente, ma si contentino delle offerte stabilite nelle tabelle eparchiali. Se qualcuno avrà osato chiedere di più sarà chiamato dall'Ordinario a restituire l'indebitamente esatto all'offerente e a dare altrettanto quale penalità alla Curia.

ART. 165.

I Rettori di chiese ammoniscano spesso i fedeli che si accostino ai Sacramenti con il dovuto decoro e le donne col capo velato e modestamente vestite. Saranno allontanati dai Sacramenti coloro che osassero presentarsi all'altare senza il debito contegno.

TITOLO II.

Dei Sacramenti in specie

Cap. I. - Battesimo

ART. 166.

Essendo il conferimento del Battesimo funzione strettamente parrocchiale, a nessuno è lecito conferire, senza licenza dello Ordinario o del parroco del luogo, il Battesimo, salvo il caso di necessità, in territorio altrui.

Nei paesi ove esistono più parrocchie di rito bizantino, è proibito al parroco di conferire il Battesimo ai fedeli di un'altra parrocchia senza il consenso dell'altro parroco.

Nei paesi di rito misto, i parroci si atterranno fedelmente alle disposizioni in vigore per l'amministrazione del Battesimo agli italo-albanesi, riferendo però alla S. Sede, per il tramite del proprio Ordinario, ogni caso che loro sembri opportuno venga regolato da disposizioni particolari.

ART. 167.

Ordinariamente non si conferisca il Battesimo fuori delle chiese parrocchiali. Se per giusto bisogno il Battesimo viene conferito in altra chiesa o in casa privata, chi ha conferito il Battesimo è tenuto sub gravi ad informare il parroco perchè lo annoti nel libro dei battezzati.

ART. 168.

Urgendo il pericolo di morte, a chiunque è lecito ammi-

nistrare privatamente il Battesimo. In tal caso si battezzino dicendo la sola formula, possibilmente davanti a due o almeno ad un testimone, che possa attestare della validità del sacramento; l'attestato del battesimo conferito si mandi al più presto al parroco, che, sopravvivendo il battezzato, supplirà alle cerimonie omesse.

ART. 169.

I parroci procurino con ogni sollecitudine che i neonati vengano, almeno dentro gli otto giorni dalla nascita, battezzati in chiesa.

ART. 170.

Non si conferisca il Battesimo agli adulti senza previa licenza dell'Ordinario, tranne il caso di necessità.

ART. 171.

Per evitare il pericolo di dimenticanza, il Battesimo, appena conferito, si annoti immediatamente nel libro dei battezzati.

ART. 172.

All'ufficio di padrino non si ammetta: 1) chi non è confermato; 2) i minori di 14 anni; 3) chi ignora i rudimenti della fede; 4) gli ordinati in sacris e i religiosi, senza il permesso dei rispettivi Ordinari; 5) gli indegni, quali sono i pubblici concubinari, gli scomunicati per un delitto notorio e chi non soddisfa al precetto pasquale; 6) gli eretici e gli scismatici.

ART. 173.

Tutte le volte che il padrino è di un'altra parrocchia, deve presentare l'attestato del proprio parroco, a meno che non sia personalmente conosciuto.

ART. 174.

Con molta riverenza si tratti la colinvitra (fonte battesi-

male). L'acqua che si adopera per il Battesimo sia monda e limpida, curando di ripulirla dalle macchie di olio, qualora si debba conservare per altri battesimi. L'olio dei catecumeni sia di oliva e, dopo l'uso, il rimanente si versi nella lampada che arde davanti il SS.mo. Se si volesse conservare, lo si ponga in apposito vasetto, da custodirsi colla dovuta riverenza.

ART. 175.

Si osservino esattamente le rubriche dell'Eucologio (Ed. Rom. 1873): al rito del Battesimo si premetta l'imposizione del nome (Euchol. pag. 141) e gli esorcismi per i catecumeni (ib. pag. 147).

Si rifiuti assolutamente qualsiasi nome empio o sconveniente. Potranno accettarsi anche nomi profani aggiungendo però un nome sacro e annotandoli tutti nei registri.

In caso di più battesimi non simultanei si potranno omettere il 2° ed il 3° esorcismo (Euchol. pagg. 148-149).

Se i battesimi sono simultanei si segua lo schema riportato nell'Appendice II.

ART. 176.

Si raccomanda la pia usanza di benedire dopo 40 giorni la madre e il neonato, che viene offerto al Signore.

Cap. II. - Cresima

ART. 177.

Essendo grande e molto deplorevole l'ignoranza tra i fedeli intorno alla virtù e all'utilità di questo sacramento, insistentemente si esortano i Pastori di anime perchè si adoperino con ogni cura ad insegnare la dottrina riguardante lo Spirito Santo e ad istruire il popolo intorno all'opera della santificazione e ai salutari effetti del sacramento della Confermazione.

ART. 178.

Se il sacramento della Cresima viene amministrato subito dopo il sacramento del Battesimo, il sacerdote abbia cura di eseguire col sacro Crisma tutte le unzioni prescritte.

ART. 179.

Chi non ha ricevuto il sacramento della Cresima subito dopo il Battesimo sarà confermato all'età di ragione dal Vescovo.

ART. 180.

Il cresimando all'età di ragione dovrà presentare la fede di battesimo al proprio parroco, cui è riservato l'esame circa la sufficiente istruzione religiosa di lui e la firma del certificato attestante l'idoneità.

ART. 181.

Quando in una parrocchia sono stati cresimati ragazzi di un'altra parrocchia, il parroco manderà al più presto l'attestato della ricevuta Confermazione al parroco dei confermati, perchè l'annoti nel libro dei battezzati.

ART. 182.

Il parroco, oltre che nel libro dei battezzati, annoti la Cresima anche in un libro a parte, col nome dei padrini, ministri ecc.

Cap. III. - SS.ma Eucaristia

a) Del Sacramento dell' Eucaristia

ART. 183.

Niente di più santo e di più adorabile del SS. Sacramento dell'Eucaristia. Usino pertanto i sacerdoti la più grande reverenza nel compierlo, trattarlo, amministrarlo, custodirlo. Si ado-

perino anche, secondo il possibile, perchè i fedeli rendano il dovuto culto alla SS.ma Eucaristia, e santamente e frequentemente, anche ogni giorno, la ricevano, specialmente quando assistono alla Div. Liturgia.

ART. 184.

Per una ragionevole causa può essere distribuita la S. Comunione fuori della Liturgia, ma è più consono all'azione liturgica che venga distribuita durante la Liturgia stessa.

ART. 185.

Durante la Quaresima si ammoniscano spesso i fedeli dell'obbligo grave di accostarsi alla S. Comunione nel tempo pasquale. Si raccomanda vivamente che i parroci esortino i fedeli ad accostarsi frequentemente ai Divini Misteri, e specialmente nelle festività del Natale, Pentecoste, *Kimisis* e SS. Apostoli Pietro e Paolo.

ART. 186.

Perchè tutti possano soddisfare al precetto, i sacerdoti confessori siano sempre pronti a ricevere le confessioni nelle chiese aperte al pubblico e in cui si conserva la SS.ma Eucaristia.

ART. 187.

Durante il tempo pasquale, in un giorno determinato, si porti con grande solennità la SS.ma Eucaristia agli infermi della propria parrocchia (v. cerimoniale all'Appendice III).

ART. 188.

Il tempo utile per soddisfare il precetto pasquale decorre dalla prima domenica di quaresima fino alla domenica di tutti i Santi, cioè la prima dopo Pentecoste inclusivamente.

ART. 189.

La prima Comunione dei fanciulli, che siano pervenuti alla età di ragione, si faccia ogni anno distinta dalle altre e con la maggiore possibile solennità, onde lasci negli animi grata e durevole impressione. Si ammettano solo fanciulli che abbiano frequentato il corso speciale di catechismo e che, a giudizio del parroco, risultino sufficientemente preparati.

ART. 190.

E' desiderabile che in occasione della prima Comunione si rinnovino i voti battesimali, si faccia la solenne consacrazione alla Vergine Deipara e si iscrivano i ragazzi e le ragazze alle pie associazioni.

ART. 191.

Si raccomanda inoltre che almeno una volta l'anno si faccia nelle parrocchie la Comunione Generale dei fanciulli con tutta la solennità possibile. Nella stessa circostanza una volta l'anno si faccia il pubblico esame di catechismo alla presenza di tutti gli iscritti alla Confraternita della dottrina cristiana, con premiazione dei ragazzi più meritevoli.

b) Del Sacrificio Eucaristico

ART. 192.

I sacerdoti ordinariamente celebreranno la Div. Liturgia di S. Giovanni Crisostomo nella chiesa cui sono addetti.

ART. 193.

Nei giorni prescritti, e cioè le vigilie di Natale e della Epifania, il 1° gennaio, le prime cinque domeniche di quaresima, il giovedì e il sabato della grande e santa Settimana, nelle Li-

turgie solenni si celebrerà secondo il testo del N. S. P. Basilio il Grande.

ART. 194.

Nelle chiese parrocchiali nei mercoledì e venerdì di quaresima e nei primi tre giorni della grande e santa Settimana, si dovrà celebrare la sola Liturgia dei Presantificati, a meno che speciali Indulti Apostolici consentano in quei giorni la celebrazione della Liturgia di S. Giovanni Crisostomo.

E' permesso di ricevere una spontanea offerta per la Liturgia dei Presantificati, pregando in modo speciale per l'offerente.

ART. 195.

Data la penuria dei sacerdoti, per dare ai fedeli l'opportunità di ascoltare la Div. Liturgia, i parroci distribuiranno le ore della celebrazione nel proprio territorio così da venire incontro alle comodità dei fedeli e alle necessità delle chiese.

Per la così detta *binazione* che deve essere autorizzata dall'Ordinario, seguiranno fedelmente le prescrizioni liturgiche emanate dalla S. C. Orientale e riportate nell'Appendice IV.

ART. 196.

Nelle parrocchie rurali, nel tempo della raccolta delle messi, i parroci procurino che si celebri di buon mattino una Div. Liturgia, affinchè i fedeli possano ascoltarla prima di recarsi ai campi.

ART. 197.

Dovendosi celebrare la Div. Liturgia fuori della chiesa, bisogna curare che il luogo dove si celebra sia quanto mai conveniente.

ART. 198.

Nessun sacerdote osi esigere un'elemosina maggiore di quella

stabilita. Si potrà però ritenere con tranquilla coscienza ciò che viene offerto in più, specialmente in vista di un maggiore incomodo recato al sacerdote.

ART. 199.

I parroci e i rettori di chiese si ricordino che le prosforà od oblate devono essere di pura farina di grano. Seguendo poi la costante tradizione della Chiesa bizantina essi non adopreranno altro pane che il fermentato.

ART. 200.

Vivamente si raccomanda che le prosforà siano espressamente preparate per il Sacrificio e che portino impresso il sigillo IC XC NI KA, affinchè possano svolgersi con la dovuta esattezza i riti della Protesi.

ART. 201.

Altrettanta esattezza i parroci e i rettori delle chiese adopereranno per procurarsi il vino, che dovrà servire per il Sacrificio: lo comprino da comunità religiose o da persone di timorata coscienza, mai però da pubblici venditori.

ART. 202.

Secondo le prescrizioni della Chiesa il sacerdote, al momento della Protesi, dopo aver tagliato l'Amnòs, la particella triangolare, che rappresenta la Vergine Panaghia, e le nove particelle o merides, che rappresentano i nove ordini degli eletti, distacca ancora tante particelle quante sono le commemorazioni dei vivi e dei defunti che intende fare.

E' lecito l'uso di far commemorare dal Sacerdote, alla Protesi e durante l'anafora, anche nella Liturgia domenicale e festiva, come intenzioni secondarie, persone vive o defunte, mediante l'offerta di un pane eucaristico o di qualche lieve elemosina. Sappiano, però i fedeli che queste offerte secondarie non possono sostituire l'intenzione principale.

ART. 203.

L'Amnòs e le merides da conservarsi nel Tabernacolo saranno tagliate dalla parte più asciutta della prosforà e l'Amnòs verrà leggermente bagnato con il vino consacrato. Ad evitare poi che esse possano corrompersi o ammuffirsi i sacerdoti abbiano cura di cambiarle spessissimo e mai meno di una volta la settimana d'inverno e due d'estate.

c) Culto Eucaristico

ART. 204.

Il Tabernacolo sia ben rivestito all'interno e solidamente chiuso. La chiave sia argentata o dorata; non si lasci sopra l'altare, ma sia conservata diligentemente dal sacerdote,

ART. 205.

I calici, i dischi e le teche, in cui si conserva il SS.mo Sacramento, siano ben dorate.

ART. 206.

Dinanzi al SS.mo arda sempre almeno una lampada, alimentata con olio di oliva o con cera. In mancanza d'olio o di cera, si faccia domanda alla Curia per poter usare altra materia. La lampada non sia posta sopra l'altare, ma penda dal centro del Vima o sia posta comunque dinanzi all'altare in posto visibile ai fedeli.

ART. 207.

Sopra l'altare, oltre il Tabernacolo, la Croce dipinta ben grande per esser vista e i candelieri, che non debbono essere ordinariamente più di due, ad una, due o tre fiamme, non vi sia che il solo libro dei Vangeli e la Croce manuale. Ne fiori, nè immagini. Il Liturgico si ponga sopra un cuscino di moderata

dimensione. Di regola si ponga sull'Altare soltanto ciò che serve al Sacrificio.

ART. 208.

I parroci e i rettori di chiese si sforzino con ogni studio di togliere l'abuso di coloro che, entrando in chiesa, trascurano l'adorazione del SS.mo Sacramento per rivolgersi unicamente alle immagini.

ART. 209.

Le chiese, dove si conserva il SS.mo Sacramento, ogni giorno saranno aperte almeno per qualche ora, sia di mattina che nel pomeriggio, per permettere ai fedeli di visitare devotamente il SS.mo Sacramento.

ART. 210.

I parroci e i rettori di chiese istruiscano i fedeli a prender parte alla S. Liturgia. Correggano l'abuso di rispondere con un solo *Kyrie eleison* o *Paraschu Kyrie* alle varie petizioni quando tre sono prescritti o uno a ciascuna domanda; come pure quello di cantare un solo versetto nelle antifone.

Cap. IV. - Penitenza

ART. 211.

La facoltà di ricevere le confessioni sacramentali, che i parroci ottengono dal diritto, non viene concessa agli altri sacerdoti che dietro regolare esame, nel quale siano stati dichiarati idonei. Perchè poi nei tempi stabiliti dalla Curia venga rinnovata la facoltà, si richiede che venga presentato l'attestato della confessione frequente da parte del sacerdote e della frequenza al caso morale.

ART. 212.

Nessun sacerdote si mostri restio ad udire le confessioni e nessuno impedisca ai suoi penitenti di confessarsi ad altri sacerdoti. Di quando in quando i parroci e i rettori di chiese invitino uno o più confessori straordinari.

ART. 213.

Qualora si dubiti se il penitente sappia i misteri principali della fede, oppure se sia veramente contrito, occorre istruirlo brevemente lì per lì, secondo la sua capacità, ad eccitare nell'animo suo un sincero dolore per motivi soprannaturali ed un fermo proposito.

ART. 214.

Nell'amministrare il Sacramento della Penitenza si usi, quando è possibile, questa prassi: *Εὐλογητὸς ὁ Θεός...* (benedicendo il penitente) — Ascolto dell'accusa dei peccati — Formula di assoluzione *συνοπτική* (Eucol. pag. 208) — Licenziamento del penitente con le parole: « « Δι' εὐχῶν τῶν Ἀγίων Πατέρων ἡμῶν.... ».

In caso di necessità si potrà adoperare la seguente semplice formula: *Ἀπολύω σε ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν σου εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Ἀμήν.*

ART. 215.

Le confessioni sacramentali delle donne devono essere ricevute nel confessionale solo nelle ore diurne, cioè dall'alba al tramonto, tranne nelle solennità, quando la chiesa è ben illuminata e vi sia in essa concorso di gente.

Siano poi, quanto più sarà possibile, brevi.

Cap. V. - Delle indulgenze

ART. 216.

Si istruiscano i fedeli sulla natura delle indulgenze, sul

gran conto che se ne deve fare e sulle condizioni per acquistarle: le indulgenze principali si notifichino sia verbalmente sia su fogli da affiggersi alle porte delle chiese.

Cap. VI. - Evchèleo

ART. 217.

Si faccia comprendere ai fedeli che l'Olio Santo o Evcheleo non è segno di prossima morte, ma che può giovare anche al corpo; e si esortino a riceverlo nelle loro infermità nel pieno possesso dei loro sensi. Sarebbe un abuso grave attendere che perdano i sensi.

Nel caso poi che uno per morbo improvviso venisse destituito dei sensi, gli si dia l'assoluzione sotto condizione e quindi si amministri l'Evcheleo. Parimenti, sopraggiungendo il sacerdote quando l'infermo sembra aver già da qualche tempo esalato lo spirito, poichè la morte apparente non coincide con la reale, lo assolva e lo unga sotto condizione, se l'infermo non sia stato già unto durante la stessa malattia.

ART. 218.

Per quanto riguarda l'amministrazione di questo sacramento ordinariamente si seguirà il rito abbreviato che si riporta nell'Appendice V. Nei casi urgentissimi, ciascuno si regoli secondo le prescrizioni dell'Ordinario.

ART. 219.

Ammalandosi gravemente qualcuno, il parroco non attenda di essere chiamato dai famigliari, ma vada subito spontaneamente a visitarlo e, ove occorra, lo esorti a ricevere i Sacramenti e lo comunichi spesso, anche tutti i giorni, se questo è il desiderio dell'infermo. Si tenga nota particolare degli infermi e si visitino frequentemente.

Cap. VII. - Ordine Sacro

ART. 220.

A tutti i sacerdoti e specialmente ai parroci si raccomandano i giovanetti che mostrano segni di vocazione ecclesiastica. Vigilino su di essi con speciale cura, per allontanarli dai pericoli del mondo, li formino al senso della pietà, per poi farli ammettere in seminario.

ART. 221.

Parlino spesso al popolo dell'eccellenza del sacerdozio cattolico e ammoniscano i genitori sul dovere di aiutare la divina vocazione dei figli coi buoni esempi e con le preghiere, ricordando loro quanto onore torni ad essi dalla gloria del figlio innalzato da Dio alla dignità sacerdotale. Curino però che le famiglie si astengano da ogni coazione sia per indurli che per distoglierli dallo stato ecclesiastico.

ART. 222.

Si raccomanda inoltre massimamente ai parroci di aver speciale cura dei seminaristi durante la loro dimora in famiglia nel periodo delle vacanze estive; si servano del loro aiuto per il catechismo ai fanciulli.

ART. 223.

I parroci promuovano collette e pie associazioni per aiutare e favorire le vocazioni ecclesiastiche. Istituiscono possibilmente delle scuole, nelle quali i fanciulli, che un giorno dovranno essere ammessi in seminario, apprendano i rudimenti della lingua liturgica per essere iniziati agli studi sacri.

ART. 224.

Perchè uno possa ascendere ad un ordine sacro si richiedono i documenti e i requisiti prescritti dal diritto comune.

ART. 225.

Conferita l'Ordinazione, il Grammatevs descriva in apposito registro il nome dell'ordinato, del Vescovo ordinante, il giorno e il luogo dell'ordinazione e custodisca tutti i relativi documenti in archivio, nel fascicolo proprio di ciascun sacerdote, e se ne dia comunicazione al parroco perchè l'annoti nel registro dei battesimi.

Cap. VIII. - Matrimonio

ART. 226.

Il sacramento del Matrimonio, che a dire dell'Apostolo è grande in Cristo e nella Chiesa, deve essere ricevuto dai fedeli non solo validamente e lecitamente ma anche santamente. E perciò i sacerdoti, cui incombe tale obbligo, li ammoniscano sulla santità del matrimonio e sui gravi doveri da esso derivanti e l'istruiscano sugli impedimenti.

ART. 227.

Affine di semplificare le pratiche matrimoniali, i parroci si attengano nel disbrigo di esse alla legislazione vigente in Italia, uniformandosi al C. I. C. Tutti i documenti richiesti per il matrimonio saranno sottoposti alla revisione della Curia, perchè venga meglio tutelata la validità del Sacramento.

ART. 228.

Per i matrimoni in cui gli sposi siano di rito misto e vi siano parrocchie dei due riti, i parroci si atterranno fedelmente alle disposizioni in vigore per la celebrazione del matrimonio fra gli italo-albanesi, riferendo, però, alla S. Sede, per il tramite del proprio Ordinario, ogni caso che loro sembri opportuno venga regolato da disposizioni particolari.

Qualora nel luogo ove deve celebrarsi il matrimonio vi sia soltanto la parrocchia di rito bizantino, il parroco di essa assisterà validamente e lecitamente al matrimonio anche se lo sposo è di rito latino oppure se sono di rito latino tutti e due gli sposi, dopo però avere avvisato di ciò, a traverso la propria Curia eparchiale, l'Ordinario di rito latino cui appartiene la sposa.

Su richiesta della sposa di rito latino, il parroco di rito bizantino, nel caso di matrimoni di rito misto, potrà domandare alla S. Sede, per il tramite del proprio Ordinario, il permesso per la sposa stessa di passare al rito bizantino del marito.

ART. 229.

Secondo le prescrizioni dell'Eucologio l'ufficiatura τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Στεφανώματος avrà luogo nelle ore antimeridiane subito dopo la Div. Liturgia. Nelle ore pomeridiane si permette solo per un grave motivo e con l'autorizzazione della Curia.

ART. 230.

Il consenso si dovrà richiedere prima della funzione della Incoronazione. Si può premettere all'ufficiatura τοῦ Ἀρχιεπισκόπου purchè, secondo l'uso, si faccia seguire immediatamente la funzione dell'Incoronazione.

ART. 231.

Lo scambio degli anelli e delle corone è riservato ai soli testimoni, che fungono da padrini e non a tutti i presenti. Il vino benedetto si dà ai soli sposi. Dopo l'Incoronazione, al canto dell'Ἡσαΐα χόρευε il sacerdote, gli sposi e i testimoni gireranno attorno al *tetrapodion*.

ART. 232.

In pericolo di morte, se non si possono avere altre prove e non vi sono indizi contrari, è sufficiente l'affermazione giu-

rata dei contraenti che sono battezzati e che non esiste tra loro alcun impedimento.

ART. 233.

Se consta di qualche impedimento, dal quale la Chiesa suole dispensare, si deve ricorrere alla S. Congr. per la Chiesa Orientale, anche per gli sposi di rito misto o ambedue di rito latino, se entrambi appartengono all'Eparchia. Nel frattempo non si facciano pubblicazioni nè si fissi il giorno del matrimonio, finchè non si è ottenuta la dispensa.

ART. 234.

A meno che non si tratti di vicari cooperatori, ai quali i parroci possono abitualmente delegare tutte le facoltà, la licenza per assistere ad un determinato matrimonio conviene che sia data per iscritto volta per volta a un determinato sacerdote. Così anche i vicari cooperatori, in assenza del parroco, possono delegare un altro sacerdote per assistere al matrimonio, ma volta per volta e per iscritto.

TITOLO III.

Sacramentali

ART. 235.

I parroci non trascurino di fare le benedizioni prescritte nell'Eucologio e principalmente: la benedizione dell'acqua e delle case nella festa della Teofania (6 gennaio); la benedizione delle palme la domenica che precede la grande e santa Settimana.

ART. 236.

La domenica e le feste, possibilmente, si distribuisca dopo la Div. Liturgia ai fedeli presenti l'*antidoron*, affinchè essi partecipino in certo qual modo al Sacrificio, anche se non si siano accostati alla S. Comunione.

ART. 237.

E' desiderabile che, per venerare la memoria di qualche Santo speciale o in suffragio dei defunti, si benedicano, secondo l'antica consuetudine, i *colivi*.

ART. 238.

Secondo l'antica pia usanza, potranno ungersi i fedeli con l'olio della lampada che arde dinanzi al SS.mo o davanti l'immagine di qualche Santo, per semplice devozione.

ART. 239.

Nell'impartire le benedizioni pubblicamente, ed anche per confessare in chiesa, il sacerdote oltre al rason indossi l'epitrachilio. All'occasione illustri il simbolismo del sacro rito, specialmente se sia penetrato tra i fedeli qualche errore che sappia di superstizione.

ART. 240.

Si eviti nell'amministrazione dei sacramentali qualunque parvenza di lucro, e le cose consacrate o benedette vengano trattate con riverenza, nè si adoperino per usi profani o meno sacri.

PARTE III.

MAGISTERO DELLA CHIESA

Cap. I. - Della professione della fede

ART. 241.

Essendo la fede il fondamento e la radice della nostra giustificazione e dovendo tutti professare con le parole e con le opere ciò che si crede internamente, è desiderabile che in tutte le Div. Liturgie, specialmente in quelle in cui assiste molto popolo, il simbolo niceno-costantinopolitano venga recitato in lingua volgare a voce alta dai fedeli, mentre il celebrante lo recita nella lingua liturgica.

ART. 242.

Quanti vi sono tenuti a norma del diritto vigente, emettano la professione di fede e prestino il giuramento antimodernistico secondo le formule approvate dalla Santa Sede.

Cap. II. - Del Catechismo

ART. 243.

Quantunque nelle pubbliche scuole venga impartito l'insegnamento religioso, i parroci e i rettori di chiese non si credano per ciò esenti dall'obbligo di istruire i fedeli nelle verità rivelate e di fare il catechismo.

ART. 244.

I parroci dovranno eseguire quanto verrà prescritto sugli esami e pubbliche prove da farsi nelle scuole parrocchiali.

Cap. I. - Della professione della fede

ART. 241.

Essendo la fede il fondamento e la radice della nostra giustificazione e dovendo tutti professare con le parole e con le opere ciò che si crede internamente, è desiderabile che in tutte le Div. Liturgie, specialmente in quelle in cui assiste molto popolo, il simbolo niceno-costantinopolitano venga recitato in lingua volgare a voce alta dai fedeli, mentre il celebrante lo recita nella lingua liturgica.

ART. 242.

Quanti vi sono tenuti a norma del diritto vigente, emettano la professione di fede e prestino il giuramento antimodernistico secondo le formule approvate dalla Santa Sede.

Cap. II. - Del Catechismo

ART. 243.

Quantunque nelle pubbliche scuole venga impartito l'insegnamento religioso, i parroci e i rettori di chiese non si credano per ciò esenti dall'obbligo di istruire i fedeli nelle verità rivelate e di fare il catechismo.

ART. 244.

I parroci dovranno eseguire quanto verrà prescritto sugli esami e pubbliche prove da farsi nelle scuole parrocchiali.

Cap. III - Predicazione. SS. Missioni. SS. Esercizi

ART. 245.

I parroci, senza la licenza dell'Ordinario, da concedersi per iscritto, non assumano l'incarico di predicare fuori parrocchia nei giorni festivi, nei quali non è loro lecito di assentarsi dalla parrocchia.

ART. 246.

Nessun sacerdote, sia religioso che secolare, può predicare nelle chiese, senza aver ottenuta la facoltà dalla Curia. A nessuno poi è lecito invitare alcun sacerdote extraeparchiale per predicare nell'Eparchia, senza che almeno un mese prima la Curia abbia dato la propria approvazione.

La licenza di invitare il predicatore la potranno richiedere solo i rettori di chiese, non i laici, dichiarando, oltre il nome e il domicilio del predicatore, anche il genere della predicazione e tutto ciò che può sembrare opportuno.

ART. 247.

La facoltà di predicare, come quella di confessare, dovrà essere richiesta all'Ordinario che la concederà se e per il tempo che riterrà opportuno.

ART. 248.

E' proibito ai laici di tenere orazioni funebri nelle chiese; solamente ai sacerdoti, in qualche caso straordinario, si potrà permettere di recitare un elogio funebre, che normalmente dovrà esser prima letto e approvato da un delegato della Curia.

ART. 249.

I parroci si persuadano che nessun genere di predicazione è tanto salutare quanto gli Esercizi spirituali e le Sacre Mis-

sioni. Si adoperino che in ogni parrocchia dette Missioni si predichino almeno ogni dieci anni.

ART. 250.

In ogni parrocchia, tutti gli anni, particolarmente durante il tempo quadregesimale, è desiderabile che si tenga un corso di Esercizi spirituali, anche perchè così i fedeli si possano preparare più devotamente al precetto pasquale.

Cap. IV - Della difesa della fede

ART. 251.

Perchè venga meglio custodito il deposito della fede e venga difeso da ogni tentativo degli empi, si tenga sempre dinanzi agli occhi quanto ha decretato la S. Sede sulla pubblicazione e proibizione di libri.

ART. 252.

Gli ecclesiastici non siano di scandalo agli altri fedeli comprando o leggendo pubblicamente libri, giornali, riviste, contrari alla religione cattolica. Se ne hanno la facoltà, l'usino con la massima prudenza.

ART. 253.

Gli ecclesiastici nulla potranno pubblicare senza che prima i loro scritti vengano sottoposti alla revisione e all'approvazione dell'Ordinario o di un suo delegato.

Come pure dovrà essere sottoposto alla revisione e all'approvazione della competente Autorità ecclesiastica qualunque manifesto, scritto ecc. emesso in occasione di qualche festività religiosa.

PARTE IV.

DEL CULTO DIVINO

TITOLO I.

Dei luoghi sacri e della sacra suppellettile

Cap. I. - Delle chiese

ART. 254.

Ad evitare inconvenienti possibili, si stabilisce di non riconoscere più canonicamente nuove chiese o cappelle, se prima non sia stato dichiarato in iscritto all'Ordinario, da parte dei loro rispettivi proprietari, che essi si atterranno in tutto, per l'esercizio del culto, a quanto prescriverà l'Ordinario stesso.

ART. 255.

Si dovrà chiedere la licenza dell'Ordinario tutte le volte che si tratterà di rinnovare, restaurare, ampliare una chiesa o una parte di essa. Si approfitterà di tale occasione per adattare, se necessario, il sacro edificio alle esigenze del rito bizantino.

Si abbia cura che le chiese siano provviste di iconostasi, in tutto conformi alle prescrizioni del rito, chiedendo la preventiva approvazione dell'Ordinario.

ART. 256.

E' vietata l'introduzione di nuove statue e si esortano i Revv. Parroci e Rettori di chiese a cogliere con prudenza l'opportunità di sostituire le già esistenti con pitture, come è richiesto dalla tradizione del rito.

ART. 257.

I Parroci e i Rettori di chiese cureranno che i sacri edifici vengano spesso riveduti, specialmente nei tetti, perchè possano essere riparati i piccoli danni, in modo che non diventino maggiori e richiedano poi grandi spese.

ART. 258.

Le chiese, le cappelle e in particolare gli altari, anche in occasione di feste, siano ornati con semplicità e gravità.

ART. 259.

Lo zelo della casa del Signore, di cui devono ardere tutti i sacerdoti, esige che le chiese siano custodite nitide e immuni da qualunque sordidezza.

ART. 260.

Espressamente è vietato che nelle chiese, specialmente in quelle dove si conserva la SS.ma Eucaristia, si tengano concerti, adunanze, conferenze con proiezioni, trattenimenti cinematografici ecc.

ART. 261.

Ciascuna chiesa abbia sedie e banchi propri e a vantaggio di essa vada l'obolo che i fedeli offrono per il loro uso. Si tolga quindi l'abuso, se vi è, dei così detti sediarrii, perchè non è lecito che i laici approfittino della chiesa per praticare in essa il commercio. Così pure è severamente proibito tutto ciò che sa di profano, anche se destinato ad usi pii, come per es. vendere in chiesa medaglie, immagini, doni sacri, ecc.

ART. 262.

E' pure vietato l'uso della luce elettrica sull'altare, sul quale non vi devono essere che le sole candele di rito, se non si ado-

perano le lampade ad olio disposte sul candelabro a sette fiamme collocato dietro l'altare.

ART. 263.

E' permesso l'ingresso nel Santuario o Vima ai soli ministri; è vietato ordinariamente ai laici; è sempre rigorosamente proibito alle donne.

Non è permesso attraversare la porta centrale dell'iconostasi *ὁραία πύλη* neanche ai ministri maggiori, se non durante le sacre funzioni nei momenti stabiliti dalla rubrica.

ART. 264.

E' lecito, dove vi è l'uso, che i laici entrino nel coro per aiutare i sacerdoti nel canto. Si ricordi però a quanti occupano posti nel coro che devono essere a tutti gli altri di edificazione con il loro contegno.

ART. 265.

Secondo l'antica consuetudine le donne occupino in chiesa il posto speciale loro assegnato, possibilmente distinto da quello degli uomini. Abbiano il capo coperto e siano modestamente vestite. Non portino seco bambini lattanti durante le sacre Funzioni.

Cap. II. - Altare e sacra suppellettile

ART. 266.

Non sia eretto alcun altare, senza che siasi prima ottenuta dalla rispettiva Curia l'approvazione del progetto.

ART. 267.

L'altare di forma quadrata, e possibilmetne sormontato da

baldacchino, sarà rivestito da una grande tovaglia di tela bianca (catasarkio), di una coperta di stoffa più preziosa (ependite) di colore chiaro per i tempi comuni e possibilmente di colore scuro per i tempi di penitenza e di una terza tovaglia, che può essere di colore, stesa sulla parte superiore. Perchè poi vi si possa celebrare sopra il Divin Sacrificio è necessario che esso sia consacrato o che l'antimensio sia steso sotto il catasarkio. Si può stendere sopra l'Altare un antimensio non consacrato, o adoperare un εἰλητόν (corporale) di qualsiasi colore chiaro.

ART. 268.

Terminato il S. Sacrificio o qualunque altra Funzione fatta all'Altare, questo si coprirà con un'altra tovaglia di colore appropriato, per proteggerlo dalla polvere.

ART. 269.

Sopra la mensa è proibito di apporre immagini, quadri o sottoquadri di qualunque specie. I Parroci sono tenuti a togliere prudentemente tutti gli abusi introdottisi in questo campo.

ART. 270.

Si usino solamente regolari paramenti liturgici di foggia orientale. E' riprovato l'uso, ove esista, delle patene latine invece dei dischi, come quello della palla per ricoprire il calice, dovendo servire a tale scopo uno dei piccoli veli liturgici.

Si conservino nitidi e mondi gli abiti, i vasi, le suppellettili, destinati all'uso sacro e si custodiscano in un luogo sicuro e decente della sacrestia della chiesa. Non si lascino sotto qualunque pretesto in casa di laici.

ART. 271.

Senza il consenso dell'Ordinario non si alienino iconi, dipinti di qualsiasi genere, libri, iscrizioni o altri oggetti sacri, anche se vecchi o rovinati.

Cap. III. - Sacre Reliquie e sacre Immagini

ART. 272.

Tutti i parroci e rettori di chiese faranno un doppio elenco delle reliquie in loro possesso: uno sarà conservato nell'archivio parrocchiale assieme alle autentiche relative e l'altro dovrà essere inviato nell'archivio della Curia.

ART. 273.

La Croce, che sarà posta sull'altare, porterà dipinta la immagine del SS. Crocifisso e sarà ben visibile anche al popolo.

ART. 274.

Sono vietate le immagini cartacee. Nuove immagini non possono venire esposte al pubblico culto se prima non vengono approvate dall'Ordinario.

ART. 275.

Si procurerà in ciascuna festa di esporre nel proskinitario o analogio, per la venerazione dei fedeli, l'immagine del Santo o del Mistero, di cui si fa la commemorazione. Le altre immagini siano collocate nelle pareti della chiesa in modo visibile, affinchè possano aiutare e fomentare la devozione dei fedeli medesimi.

ART. 276.

Nelle chiese verranno opportunamente sostituite, con prudenza, le acquesantiere con appositi analogi, in cui sia esposta in permanenza l'icona del Mistero o del Santo cui la chiesa è dedicata e, durante il periodo festivo di ogni festa, quella della festa relativa.

TITOLO II.

Canto. Principali atti liturgici e di pietà

Cap. I. - Canto

ART. 277.

Si ricorda che il canto sacro ha per scopo d'eccitare sentimenti di pietà nei fedeli e l'aumento del decoro delle sacre Funzioni.

ART. 278.

Si esortano i parroci ad istituire nelle loro parrocchie scuole di canto di fanciulli, in modo che nelle sacre Funzioni, anche mancando il clero, si possano cantare le parti più importanti almeno della Div. Liturgia e, all'occorrenza, del vespro e del rimanente Ufficio divino.

ART. 279.

In chiesa, durante le sacre Funzioni, si eviti di accompagnare i canti con strumenti musicali.

Cap II. - Principali atti liturgici e di pietà

ART. 280.

Si stabilisca un orario per la celebrazione delle sacre Funzioni sia di mattina che di sera, e si disponga tutto in modo da osservarlo scrupolosamente. L'esperienza infatti insegna che

la costante osservanza dell'orario contribuisce molto ad ottenere una maggiore frequenza in chiesa da parte dei fedeli.

ART. 281.

I sacerdoti si rendano ben edotti delle rubriche delle sacre Funzioni, seguendo preferibilmente il Tipico di S. Saba.

Al servizio in chiesa siano ammessi solo quei fanciulli che sono di buoni costumi e sufficientemente istruiti nelle sacre cerimonie. Chi di essi servirà all'altare indosserà lo stichario. E' desiderabile che in ogni chiesa vi sia un certo numero di fanciulli che possano servire all'altare e costituire il coro.

ART. 282.

I parroci non ammettano arbitrariamente nuove devozioni e non permettano che vengano introdotte nel territorio della propria parrocchia. Piuttosto col maggiore studio raccomandino e promuovano i principali atti di culto in onore di Dio, della Vergine, degli Angeli e dei Santi.

ART. 283.

Si raccomanda che le feste di precetto e le domeniche siano precedute dal vespro in onore del Mistero che si commemora. Egualmente si può cantare il vespro lo stesso giorno della festa dopo la catechesi agli adulti.

ART. 284.

Non si trascurino le solennità e i pii esercizi in onore della Beata Vergine e principalmente il pio esercizio dell'Inno Acattisto nel venerdì della grande quaresima e quello della Paraclisi in preparazione della festa della Dormizione della Madre di Dio, ai quali i Sommi Pontefici hanno annesso preziose indulgenze.

ART. 285.

Le feste principali del Signore sono le seguenti: il Natale del Signore (25 dic.), la Circoncisione (1° genn.), l'Epifania (6 genn.), l'Ipapanti (Purificazione, 2 febr.), l'Annunziazione (25 mar.), la Pasqua coi Misteri che hanno accompagnato e seguito la morte del Signore, l'Ascensione, la Pentecoste, la Trasfigurazione e l'Esaltazione della Croce.

Quelle della Madonna sono le seguenti: la Natività (8 sett.), l'Ingresso nel tempio (21 nov.), la Concezione di Sant'Anna (9 dic.), la Commemorazione della Madre di Dio (26 dic.), la Dormizione della Vergine (15 ag.).

A queste feste si aggiungono quelle di S. Giovanni Battista (24 giugno) e dei Corifei degli Apostoli SS. Pietro e Paolo (29 giugno).

ART. 286.

Date le particolari circostanze delle nostre Eparchie, per quanto riguarda le feste di precetto, i parroci ed i fedeli si attengano alle norme attualmente in uso, in attesa delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico Orientale.

ART. 287.

I parroci esortino i fedeli a santificare la festa del Patrono del paese e quello della Eparchia con l'assistere al Divin Sacrificio e con l'accostarsi ai SS. Sacramenti, non dando la parte più importante ai divertimenti e alle manifestazioni profane, come per es. agli spettacoli cinematografici, che possono essere di danno alle anime.

ART. 288.

§ I). — I parroci e i rettori di chiese ricordino ai fedeli a tempo opportuno i periodi di penitenza, come anche i giorni di digiuno e di astinenza. I periodi di penitenza nella Chiesa di rito bizantino sono i seguenti:

1) Digiuno della Natività di N. S. dal 15 novembre al 24 dicembre;

2) Digiuno della Grande e Santa Quaresima, dal lunedì dopo la domenica del Tirofago fino al Sabato Santo inclus;

3) Digiuno dei SS. Apostoli, dal lunedì dopo la domenica di tutti i Santi fino al 28 giugno;

4) Digiuno della Madre di Dio, dal 1° al 14 agosto;

5) Tutti i mercoledì e venerdì dell'anno, ad eccezione di quelli dei periodi di κατάλυσις.

6) I giorni 14 settembre, festa della Esaltazione della S. Croce; 24 dicembre, vigilia del S. Natale; 5 gennaio, vigilia della Epifania; 29 agosto, commemorazione della decollazione di S. Giovanni Battista.

§ II). — Tenuto conto delle particolari circostanze dei tempi e dei luoghi, gli Ordinari potranno, con norme particolari, mitigare il rigore del digiuno e dell'astinenza, salve però sempre almeno le seguenti prescrizioni:

A) Astinenza dalla carne: 1) In tutti i venerdì dell'anno e nei mercoledì delle quattro quaresime; 2) Nell'ultima settimana della Grande e Santa Quaresima e nelle due vigilie dei SS. Apostoli e della Dormizione della SS. Vergine; 3) Nei giorni di cui al n. 6 del paragrafo precedente.

B) Digiuno: 1) In tutti i giorni della grande Quaresima, ad eccezione dei sabati e domeniche, ma compreso il Sabato Santo; 2) Nei giorni di cui al n. 6 del paragrafo precedente.

§ III). — Circa la qualità e quantità dei cibi nei giorni di digiuno e di astinenza, e circa la coincidenza di giorni festivi di precetto, si potranno seguire gli usi regionali.

ART. 289.

I giorni di κατάλυσις εἰς πάντα in cui si dispensa dal digiuno e dall'astinenza, sono i seguenti: Dal 25 dic. al 4 genn.; la settimana tra la domenica del Pubblicano e Fariseo e la dome-

ART. 299.

E' proibito apporre sul feretro immagini o fotografie. Si ammoniscano i fedeli di non esagerare nella pompa esteriore, che è più di sollazzo per i vivi che di utilità per i defunti. Si suggerisca piuttosto di far suffragare la loro anima.

PARTE V.

I BENI DELLA CHIESA

Cap. I. - Diritti di patronato

ART. 300.

Si istruiscano i patroni, se ancora ve ne siano nella Eparchia, intorno alla genuina nozione del diritto di patronato, affinché non lo confondano col diritto di proprietà. Si ricordi loro che i diritti sono connessi con i doveri, cosicchè si perde il diritto tutte le volte che si trascura il dovere.

ART. 301.

I parroci persuadano i patroni a mutare, secondo la mente della chiesa, in suffragi il *ius praesentandi*.

Cap. II. - Annotazioni ed elemosina delle Divv. Liturgie Emolumenti Parrocchiali

ART. 302.

In tutte le sacrestie vi sia un libro in cui ciascun sacerdote, che ha celebrato la Div. Liturgia, annoterà il suo nome, l'intenzione per cui ha celebrato e il giorno della celebrazione.

ART. 303.

Perdurando le presenti condizioni generali di cose l'elemosina sinodale resta fissata in lire 10 per i giorni feriali; per i giorni festivi si segua l'uso locale.

ART. 304.

Ad evitare abusi nell'esigere emolumenti spettanti al clero

per il suo ministero, venga esposta in sacrestia, in luogo visibile per coloro cui interessa, la tabella delle tasse approvata dall'Ordinario.

Cap. III. - Pie fondazioni e oblazioni

ART. 305.

Costituiscono le pie fondazioni e sono soggetti in tutto alla vigilanza dell'Ordinario i beni che vengono donati alla Chiesa, con la condizione che con il loro reddito annuo vengano celebrate Div. Liturgie, sacre Funzioni o altre opere di pietà e devozione.

Chiunque, laico, sacerdote o religioso, è obbligato a rivelare al più presto all'Ordinario i legati a lui affidati, anche se esplicitamente sia stata esclusa la vigilanza dell'Ordinario.

ART. 306.

Si stabilisce, se si tratta di legato per celebrazione di Div. Liturgie, che il reddito sia alquanto superiore alla tassa sinodale, per le spese di amministrazione e di sacrestia, calcolando il 2 per mille sul capitale.

ART. 307.

I parroci curino il libro dei legati, in cui si annoti il nome del fondatore del legato, gli estremi dell'atto con cui è stato costituito, quale la dote primitiva, quale la presente, quali gli oneri disposti dal fondatore e a quali condizioni, quali riduzioni eventualmente accordate dalla S. Sede.

ART. 308.

I fedeli devono essere spesso ammoniti del precetto di sovvenire alle necessità della Chiesa, contribuendo secondo le loro

sostanze alle spese del culto e alle pie opere raccomandate dal Sommo Pontefice, dall'Ordinario e dai Parroci.

ART. 309.

Quando è prescritta una colletta pontificia, si devono tralasciare le altre; se è prescritta una colletta diocesana, bisogna tralasciare quelle parrocchiali. Senza la licenza della S. Sede e del proprio Ordinario, sia ai laici che ai sacerdoti è proibito fare collette a favore di qualche pio fine o di qualche Istituto ecclesiastico. In tutti i casi dentro la chiesa non si può raccogliere l'obolo che col permesso del parroco o del rettore di chiesa.

Cap. IV. - Diritto di amministrazione

ART. 310.

Tutti i parroci, che godono beni della Chiesa, si ricordino che essi devono essere fedeli e diligenti amministratori di detti beni e che devono rispondere dinanzi a Dio e all'Ordinario di qualunque dispersione o iattura di beni ecclesiastici.

ART. 311.

Il consiglio parrocchiale di amministrazione e in sua mancanza il parroco e il rettore di chiesa sono tenuti: a) a compilare al più presto l'inventario di tutti i beni, del quale una copia sarà inviata in Curia e un'altra custodita nell'archivio parrocchiale; b) a rinnovare a tempo opportuno gli atti ricognitori dei censì e delle prestazioni; c) a preparare i bilanci preventivi e consuntivi e inviarli a fine di ogni anno in Curia per l'approvazione.

ART. 312.

Non si faccia alcuna spesa, che oltrepassi l'ordinaria am-

ministrazione, senza la previa autorizzazione dell'ufficio amministrativo della Curia. L'alienazione stessa delle cose che non si possono conservare senza che deperiscano, per essere valida e lecita deve avere la previa autorizzazione della Curia.

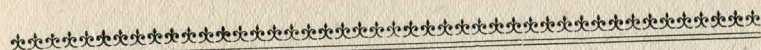
ART. 313.

Gli amministratori ecclesiastici non introducano a nome della Chiesa alcuna lite giudiziaria senza la previa licenza dell'Ordinario.

ART. 314.

Il consiglio eparchiale di amministrazione è tenuto ad invigilare sulle amministrazioni parrocchiali, esaminare i loro atti e, se non vi è nulla in contrario, approvarli. L'Ordinario potrà, su relazione del Consiglio eparchiale e per tutelare i beni della Chiesa, intervenire, eventualmente, con pene pecuniarie o altre pene ecclesiastiche.

APPENDICE



APPENDICE I.

Cerimoniale per l'arrivo dell' Ordinario in Visita Pastorale

- 1°) Il clero in epitrachilio, preceduto dalla Croce, exapteriga e portafiaccole, si reca incontro al Vescovo.
- 2°) Giunto il Vescovo, il Proestòs lo incensa, mentre il coro intona l' ἄξιον ἐστὶν; il Vescovo indossa il mandyas.
- 3°) Si ordina il corteo e si dirige verso la chiesa al canto del Δόξα ἐν ὑψίστοις.
- 4°) Entrati in chiesa, il coro intona il Τὸν Δεσπότην, e, se l'ora e le circostanze lo permettono, segue subito la Funzione liturgica consentita dall'ora (Liturgia o Vespero).

APPENDICE II.

Rito per più Battesimi simultanei

- 1°) Il sacerdote compirà su tutti insieme i battezzandi il rito per l'imposizione del nome, volgendo in plurale la relativa preghiera (Eucol. Roma pp. 141-142).
- 2°) Dopo che il Sacerdote avrà imposto la mano ad ognuno, tenendola poi elevata sulla testa di tutti, dirà al plurale la prima preghiera e i tre esorcismi per i catecumeni (pp. 147-149).
- 3°) Su ciascuno separatamente completerà poi il rito dei catecumeni dalla preghiera Ὁ ὢν Δέσποτα alla fine (pp. 150-151).
- 4°) In comune compirà tutta la parte del Rito del Battesimo relativa alla benedizione dell'acqua e dell'olio (pp. 152-156).
- 5°) Su ciascuno ripeterà separatamente il rito delle unzioni fino al Battesimo (p. 157).
- 6°) Detta quindi in comune, al plurale, la preghiera per la Cresima Εὐλογητὸς εἰ Κύριε, e cresimati successivamente i neo-battezzati, farà con tutti insieme la processione intorno al Fonte, compiendosi il rito fino all'Apolisi (1).

(1) Il n. 6 verrà osservato nel caso che il Ministro del Battesimo debba conferire anche la Cresima.

APPENDICE III.

Rito per la Comunione agli infermi

1°) Il Sacerdote indosserà l'epitrachilio sul raso e principerà innanzi all'altare coll'Εὐλογητός, il Trisagio e ciò che segue fino all'ecfonesi. Poi apre l'artoforio, fa una metania profonda e prende la S. Riserva, sia conservandola nella teca stessa, sia deponendo una particella in un'altra teca, e la copre col grande velo. Si avvia alla casa dell'infermo, possibilmente preceduto da un chierico con un fanale acceso e un campanello. Giunto presso l'infermo, depone la teca su di un tavolo coperto almeno da un panno bianco, tra due candele accese, fa una metania profonda e dice: Μετὰ φόβου Θεοῦ...; poi amministra la santa Comunione come nella Liturgia. Conclude con la piccola ectenia Ὁρθοὶ μεταλαμβάνοντες... e l'ecfonesi; poi fa la piccola Apolisi. Dopo una nuova metania profonda, riporta il SS.mo nell'artoforio col medesimo cerimoniale.

Se la santa Comunione non può essere portata all'infermo pubblicamente, il sacerdote rinchiude la piccola teca dentro una borsa pendente al collo e nasconde il tutto sotto il suo raso.

2°) Per la Comunione agli infermi in forma solenne, il sacerdote indosserà in più il felonio, osservando lo stesso rituale, e si conformerà a quanto viene prescritto sulle processioni circa l'ordine e la solennità esteriore. Il popolo potrà cantare anche degli inni eucaristici in volgare.

3°) Occorrendo, per una ragionevole causa, dare la S. Comunione fuori della Div. Liturgia, si seguirà lo stesso rituale della Comunione agli infermi (cfr. n. 1°).

APPENDICE IV.

Istruzione per la Binazione della Div. Liturgia

(Dagli « Acta Apostolicae Sedis » 1934, pp. 181-82):

SACRA CONGREGATIO ORIENTALIS

INSTRUCTIO

pro Sacerdotibus byzantini ritus super liturgica binatione

Bis in die Sacrum celebrare nusquam licet, nisi Apostolica

Sedes vel per se vel per Ordinarium, gravibus de causis, facultatem scripto dederit.

Sacerdos, qui ex legitima facultate eodem die bis Sacrum facit, praescriptiones sequentes fideliter servet:

1. In prima liturgia, cum tempus advenerit consumendi sacras Species quae post Communionem fidelium superfuerint, easdem de sacro disco directe sumat, aut una cum ceteris fragmentis diligenter colligat et in calicem iniiciat.

2. Dein pretiosissimum Sanguinem attente ac reverenter sumat, curans ne quid in ore et parietibus calicis remaneat. Quo vero facilius guttulae Sanguinis, forsitan calicis parietibus inhaerentes, in inum coalescant, calicem super prothesim deponat, et postea intus inspiciat num aliquid remanserit quod iterum sit sumendum.

3. Si secunda liturgia cum eodem calice et in eadem ecclesia celebretur, tunc sacerdos vinum et aquam ad purificationem perficiendam non infundat, neque calicem abstergat; sed ipsum purificatorio et velo cooperiat, et sic coopertum in prothesi relinquat usque ad secundam liturgiam; qua absoluta, calicem de more purificet. Digitos dein et labia aqua abluat, quam in aliud vas decens, ex metallo aut vitro confectum et ad hunc usum unice reservatum, transfundat et reponat. Ablutio autem sumi non debet, ne ieiunium sacramentale laedatur.

4. Si vero secunda liturgia in alia ecclesia aut cum alio calice celebretur, tunc sacerdos calicem, labia et digitos de more purificet et abstergat; ablutionem autem in aliquod vas transfundat et secum portet ut sumatur cum ablutione secundae liturgiae.

Quod si facile ablutionem secum ferre nequiverit, tunc illa in sacrarium immittatur, aut bombyce, lana vel gossipio absorbeat, quae omnia exsiccata sedulo comburenda erunt.

5. Ablutionem primae liturgiae sacerdos sumere poterit etiam postridie in prima ecclesia, cum secunda liturgia in alia celebrata sit.

6. Cum calix, qui primae liturgiae inservit, purificatus fuerit vino et aqua, et purificatorio abstersus, in aliam ecclesiam deferri potest ad iterum celebrandum, si haec proprio calice careat.

7. Si adsit Diaconus, cum semel in die Communionem recipere queat, in hac unica liturgia in qua communicaverit, sacras Species panis et vini, quae superfuerint, ipse consumat; vasa vero sacra, labia digitosque abluat et ablutionem sumat iuxta

rubricas liturgiae: sacerdos autem digitos et labia tantum purificet ut supra dictum est.

8. Sacerdos pro secunda celebratione nullimode praesumat stipem accipere, ne turpis quaestus suspicionem praebeat, sed eam applicet vel pro populo, vel ad mentem Episcopi, vel suam. Fas esto autem aliquam retributionem ex titulo extrinseco percipere.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Orientalis, die prima Februarii anno 1933.

+ A. Card. SINCERO, Episcopus Praen., *Secretarius*.

L. + S.

I. Cesarini, *Adessor*.

APPENDICE V.

Akoluthia abbreviata dell' Ercheleo

Εὐλογητὸς... Trisagio... Salmo 142 (Eucol. Roma, p. 181) - Tropar.: Ταχὺς εἰς ἀντίληψιν... Synapti... (p. 185) - Prima preghiera per la benedizione dell'olio (p. 186) - Tropar.: Ὁ τοῦ Πατρὸς... Ἅγιοι Ἀνάργυροι... (p. 187)... Πρεσβεία θερμῇ... (pagina 188) - Prima Epistola e primo Vangelo ecc. fino alla seconda preghiera per la benedizione dell'olio (p. 189) - Preghiera: Πάτερ ἅγιε... e unzioni (p. 190)... Preghiera: Βασιλεῦ ἅγιε... (p. 204) - Apolisi.

N.B. — Soltanto nel caso che l'ammalato lo desideri, un solo sacerdote potrà seguire anche il rito lungo.

APPENDICE VI.

Processioni

Ferme restando le norme rituali del Typikòn per le processioni in esso indicate, come ad esempio quelle dell'aghiasmòs per la Teofania, delle Palme, del Tafos, ecc., per le altre si osserveranno le seguenti disposizioni:

1°) Se prima della Processione si celebrerà la Div. Liturgia, l'inizio della processione avrà luogo subito dopo l'Εἶη τὸ ὄνομα Κυρίου... Quindi ritornati in chiesa si darà termine alla Div. Liturgia.

2°) Se la processione è congiunta con il vespero, essa deve svolgersi dopo la preghiera della *kefaloklisia*. Al ritorno continua il vespero.

3°) Se invece avrà luogo separatamente, si seguirà, schematicamente e per quanto lo permetteranno le circostanze, il rituale dell'Ἀκολουθία εἰς διαφόρους λιτάς (Eucol. Roma, pagina 392).

4°) Il Sacerdote officiante indosserà l'epitrachilio ed il felonio, se la processione ha carattere festivo; i Sacerdoti non celebranti indosseranno, ordinariamente, il solo epitrachilio.

5°) Lungo il percorso si potrà sostare da una a tre volte, recitando una preghiera di circostanza, piccola sinapti, ekfonesi (Eucol. l. c.).

6°) Ogni processione dovrà concludersi in chiesa e, nel terzo caso contemplato, col canto del S. Vangelo della festa o appropriato alla circostanza.

APPENDICE VII.

Ufficiatura funebre abbreviata

Il Sacerdote indossa raso ed epitrachilio.

1°) In casa del defunto, incensato il cadavere, si compie l'ἀκολουθία τοῦ τρισαγίου.

2°) Per la via si canta lentamente l'Ἄγιος ὁ Θεὸς....

3°) In chiesa, dopo la lettura del salmo 90, si inizia quella del salmo 118, diviso in tre stasi, e per ciascuna delle tre divisioni si potranno dire solo alcuni versetti, seguiti per ogni divisione dalla piccola sinapti e dalla preghiera Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων... - Quindi gli Εὐλογητάρια e il canone, del quale potrà leggersi solo un'ode, seguita dalla sinapti e preghiera Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων. - Si leggeranno poi almeno il primo e l'ultimo idiomelo e le Beatitudini - Seguono l'Epistola e il Vangelo con la ektenis e la preghiera c. s. - Degli sticheri si dirà il primo, quindi Δόξα.... καὶ νῦν e il theotokion - Apolisi.

4°) Al cimitero si ripete l'ἀκολουθία τοῦ τρισαγίου, al termine della quale il Sacerdote, presa un po' di terra, la sparge in forma di croce sul cadavere, dicendo τοῦ Κυρίου ἡ γῆ...

N.B. — Se il percorso dalla casa alla chiesa è lungo, l'ufficiatura da svolgersi in chiesa si può iniziare durante lo stesso percorso, per continuarla e concluderla in chiesa.

APPENDICE VIII.

Funzioni vespertine

1°) Come Funzione vespertina i RR. Parroci preferiranno la celebrazione del Vespero, usando tutte le loro industrie perchè i fedeli possano prendervi parte e riceverne il maggior profitto spirituale.

2°) I vesperi dei giorni festivi avranno un carattere più solenne e non potranno venir sostituiti da altre Funzioni.

3°) Nei giorni ordinari, non potendosi celebrare il vespero, e volendosi fare una piccola Funzione eucaristica (specialmente dove vige l'uso della Benedizione), si seguirà lo schema di Akoluthia qui indicato:

Εὐλογητός... Trisagio... Apolytikio del giorno (come nel vespero), o del Patrono della chiesa, col relativo Theotokion, ovvero gli Apolytikia catanittici... Ektenis... Ἐπάκουσον ἡμῶν... Ὅτι ἐλεήμων... Il Sacerdote prende dall'Artoforio la S. Teca, che coprirà con l'air. Con la formula liturgica Σῶσον ὁ Θεός... benedice il popolo tracciando un segno di croce coi SS. Misteri velati, Che ripone subito dopo nell'Artoforio. Piccola Apolisi.

N.B. — a) Durante questa piccola Akoluthia il Sacerdote indosserà felonio ed epitrachilio.

b) Se si volesse dire qualche preghiera di circostanza, si reciterà prima dell'Akoluthia davanti alle sacre Iconi.

c) Dopo l'Akoluthia i fedeli potranno eseguire canti popolari secondo le usanze locali.

d) Nulla osta che questa Akoluthia venga applicata ai periodi di preparazione alle feste dove essi fossero in uso.

4°) Nelle feste della Madonna, e in preparazione di queste, si potrà lodevolmente celebrare l'Ufficio della Paraclisi.

5°) Conservando la stessa inquadratura della Paraclisi, si potranno celebrare altri Uffici in onore dei Santi e in preparazione alla loro festa (dove ne vige l'uso), e anche celebrare una solenne straordinaria Funzione eucaristica, avvertendo però di sostituire debitamente l'apolytikio ed il canone che potrà ridursi a dyodion. Eccone lo schema:

Εὐλογητός... Salmo 142... Θεὸς Κύριος... con i relativi stichi. - Apolytikio del Santo che si onora e Theotokion, ovvero i tropari catanittici Ἐλέησον ἡμᾶς... etc. - Salmo 50... - Canone del Santo o della circostanza speciale (per la SS. Eucaristia si può prendere quello della Comunione, ovvero « Ἰησοῦ γλυκύτατε... », che si trovano nell'Orologhion): del canone ridotto a dyodion resta sempre fissa l'ode 9ª, mentre l'altra può variare. - Incensazione. - Trisagio. - Apolytikio e Theotokion. - Ektenis... Ἐπάκουσον... etc. come al n. 3.

INDICE

	PAG.
<i>Decreto di promulgazione</i>	5
<i>Documenti preliminari al Sinodo</i>	7
<i>« Recognitio » della S. Congregazione pro Ecclesia Orientali</i>	15

COSTITUZIONI SINODALI

PARTE I DELLE PERSONE

TITOLO I. — Disciplina degli Ecclesiastici in genere.

Cap. I.	- <i>Obbligo di coltivare la pietà</i>	21
Cap. II.	- <i>Dell'assiduo studio delle sacre discipline</i>	22
Cap. III.	- <i>Onestà di vita dei Sacerdoti</i>	23
Cap. IV.	- <i>Della precedenza</i>	28
Cap. V.	- <i>Doveri verso il Sommo Pontefice</i>	29
Cap. VI.	- <i>Reverenza ed obbedienza da prestarsi all'Ordinario</i>	30

TITOLO II. — Curia eparchiale.

Cap. I.	- <i>Natura e divisione della Curia</i>	32
Cap. II.	- <i>Ufficiali e ministri curiali</i>	33

TITOLO III. — Del Presbiterio o Capitolo 38

TITOLO IV. — Foranie - Parrocchie - Clero curato.

Cap. I.	- <i>Foranie e Vicari foranei</i>	43
Cap. II.	- <i>Collazione dei benefici parrocchiali</i>	45
Cap. III.	- <i>I Parroci e i loro doveri</i>	46
Cap. IV.	- <i>Vicari parrocchiali e Rettori di Chiese</i>	52

TITOLO V. — Seminario	PAG. 54
TITOLO VI. — Dei Religiosi e delle Religiose.	
Cap. I. - <i>Dei Religiosi</i>	55
Cap. II. - <i>Delle Religiose</i>	56
TITOLO VII. — Disciplina dei laici.	
Cap. I. - <i>Vizi più comuni da correggere nei fedeli</i>	58
Cap. II. - <i>Confraternite e Pie Unioni</i>	59

PARTE II

DEI SACRAMENTI E DEI SACRAMENTALI

TITOLO I. — Dei Sacramenti in genere	65
TITOLO II. — Dei Sacramenti in specie.	
Cap. I. - <i>Battesimo</i>	67
Cap. II. - <i>Cresima</i>	69
Cap. III. - <i>SS.ma Eucaristia</i>	70
Cap. IV. - <i>Penitenza</i>	76
Cap. V. - <i>Delle indulgenze</i>	77
Cap. VI. - <i>Evchèleo</i>	78
Cap. VII. - <i>Ordine Sacro</i>	79
Cap. VIII. - <i>Matrimonio</i>	80
TITOLO III. — Sacramentali	83

PARTE III

MAGISTERO DELLA CHIESA

Cap. I. - <i>Della professione della fede</i>	87
Cap. II. - <i>Del Catechismo</i>	87
Cap. III. - <i>Predicazione - SS. Missioni - SS. Eser-</i> <i>cizi</i>	88
Cap. IV. - <i>Della difesa della fede</i>	89

PARTE IV

DEL CULTO DIVINO

TITOLO I. — Dei luoghi sacri e della sacra suppellettile.	
Cap. I. - <i>Delle Chiese</i>	93

Cap. II. - <i>Altare e sacra suppellettile</i>	PAG. 95
Cap. III. - <i>Sacre reliquie e sacre immagini</i>	97
TITOLO II. — Canto. Principali atti liturgici e di pietà.	
Cap. I. - <i>Canto</i>	98
Cap. II. - <i>Principali atti liturgici e di pietà</i>	98
Cap. III. - <i>Processioni e pellegrinaggi</i>	102
Cap. IV. - <i>Sepoltura ecclesiastica</i>	103

PARTE V

I BENI DELLA CHIESA

Cap. I. - <i>Diritti di patronato</i>	107
Cap. II. - <i>Annotazioni ed elemosina delle Divv. Liturgie.</i> <i>Emolumenti parrocchiali</i>	107
Cap. III. - <i>Pie Fondazioni e oblazioni</i>	108
Cap. IV. - <i>Diritto di amministrazione</i>	109

APPENDICE

App. I. - <i>Cerimoniale per l'arrivo dell'Ordinario in</i> <i>Visita pastorale</i>	113
App. II. - <i>Rito per più Battesimi simultanei</i>	113
App. III. - <i>Rito per la Comunione agli infermi</i>	114
App. IV. - <i>Istruzione per la Binazione della Div. Li-</i> <i>turgia</i>	114
App. V. - <i>Akoluthia abbreviata dell'Evcheleo</i>	116
App. VI. - <i>Processioni</i>	116
App. VII. - <i>Ufficiatura funebre abbreviata</i>	117
App. VIII. - <i>Funzioni vespertine</i>	118

ERRATA

CORRIGE

Pag.			
23 -	Art. 10, r. 7	— filosofica	filosofia
26 -	» 26, r. 6	— dinanzi al	nel
73 -	» 195, r. 5	— <i>binazione</i>	<i>binazione,</i>
74 -	» 202, r. 11	— però	però,
81 -	» 229, r. 2	— τοῦ Ἀβραβῶνος τοῦ Στεφανώμα- τος	τοῦ Ἀβραβῶνος e τοῦ Στεφανώ- ματος
81 -	» 231, r. 4	— χόρευε	χόρευε,
103 -	» 298, r. 3	— Sacrificio	Sacrificio
111 -		— Appendice	Appendici
113 -	nota (1)	— osservato nel...	osservato inte- gralmente nel...